

## TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DOTTORE GIOVANNI LANZA.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Appello nominale — Presentazione della relazione sul progetto di legge per una leva di 500 marinai ed operai in arti marittime — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Articolo 1 — Il deputato Deforesta propone e sviluppa un suo emendamento che è accettato dal ministro di grazia e giustizia — Il deputato Barbier ritira il suo emendamento che è ripreso e sostenuto dal deputato Michelini G. B. — Risposta del relatore Cadorna C. — Il deputato Michelini G. B. ritira l'emendamento — Il deputato Arnulfo parla in appoggio dell'emendamento da lui proposto allo stesso articolo 1 — Lo combatte il ministro di grazia e giustizia e lo difende il deputato Quaglia — Repliche del deputato Arnulfo ed osservazioni in risposta del ministro di grazia e giustizia — Sotto-emendamento alla proposta del deputato Arnulfo presentato e svolto dal deputato Michelini G. B. — Combattono l'emendamento del deputato Arnulfo, il relatore Cadorna ed il deputato Mellana — Il deputato Sineo propone un ordine del giorno sul sotto-emendamento del deputato Michelini G. B. — Osservazioni del ministro guardasigilli e del deputato Michelini G. B. — Si adotta la questione pregiudiziale sull'ordine del giorno del deputato Sineo — Rigetto dell'emendamento del deputato Arnulfo — Nuovo emendamento del deputato Ricci, sviluppato datone dall'autore di esso e rigetto del medesimo — Spiegazioni domandate dai deputati De Viry e Michelini A., e risposte del ministro guardasigilli — Osservazioni del deputato Brunet sulla seconda parte dell'articolo 1 — Risposta del ministro guardasigilli — Adozione della prima parte dello stesso articolo — Emendamento del deputato Botta alla seconda parte dell'articolo 1 — Osservazioni del ministro delle finanze, e ritiro dell'emendamento — Adozione della seconda parte dell'articolo 1 — Osservazioni del deputato Sineo sulla terza parte dell'articolo 1 — Domanda di schiarimenti per parte del deputato Di Revel — Spiegazioni del ministro guardasigilli e del relatore — Adozione della terza parte dell'articolo — Approvazione dell'intero articolo 1 — Eccitamento del ministro guardasigilli per una seduta straordinaria per la discussione dei progetti sulla tariffa giudiziaria e sull'istituzione di tribunali commerciali — Comunicazione del Governo relativa ai funerali per S. M. la Regina Maria Teresa, e per S. M. la Regina Maria Adelaide.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni :

5806. Della Cella Ambrogio del comune di Ottone, nel rendere informata la Camera che una petizione diretta al Parlamento, sottoscritta da molti cittadini, in appoggio del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose venne ad arte fatta smarrire, dichiara che il suo nome figurava fra i sottoscrittori della medesima.

5807. 15 religiose del terzo ordine di San Domenico nel conservatorio di Santa Rosa della città di Finalborgo invitano la Camera a rigettare il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Annoni — Arconati — Avigdor — Bersezio — Biancheri — Blanc — Bo — Bolmida — Boyl — Brofferio — Brunati — Buraggi — Buttini — Cabella — Cambieri — Campana — Cantara — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Cavour C. — Chiò — Colli — Correnti — Corsi — Costa di Bea regard — Cossato — Cresa — Daziani — Decastro — Deltala — Demartinel — Falqui-Pes — Fara — Ferracciu — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Girod — Grixoni — Guglianetti — Jacquier — La Marmora — Malan — Mantelli — Marassi — Mathieu — Mellana — Menabrea — Mezzena — Miglietti — Minoglio — Moia — Mongellèz — Monticelli — Naylor — Notta — Pallavicini F. — Pateri — Pescatore — Petitti — Pernati — Polleri — Pugioni — Ri-

chetta — Roberti — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sappa — Sauli — Scano — Serra C. — Serra O. — Somis — Sommeiller — Spinola T. — Sulis — Tola — Tuveri — Valerio — Vicari — Vitelli — Zirio.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA STRAORDINARIA DI 500 MARINAI.

**ROSSI**, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge per una leva di 500 marinai ed operai in arti marittime. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1879.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Frattanto, la Camera trovandosi in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per soppressione di comunità religiose.

La discussione verte ora sugli emendamenti proposti all'ar-

ticolo 1; fra quelli che furono presentati, e di cui si era già incominciata la discussione nella tornata di ieri, avvi quello del deputato Barbier, il quale consiste nel sopprimere l'ultima frase alla prima parte dell'articolo 1, cioè le parole e non potranno essere ricostituiti che in forza di legge.

La parola spetta al deputato Barbier per isvolgere i motivi di questa sua proposizione.

**BARRIER.** Je retire mes amendements; la Chambre et le pays en comprendront facilement les motifs.

**DEFORESTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Intende parlare sull'articolo 1?

**DEFORESTA.** Parlerei sull'emendamento del deputato Barbier.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato, non è più il caso di parlare intorno ad esso.

**DEFORESTA.** Io proporrei un altro emendamento sulle stesse parole.

**PRESIDENTE.** In tal caso abbia la bontà di enunciarlo, e di mandarlo al banco della Presidenza.

**DEFORESTA.** Io propongo che invece delle parole « e non potranno essere ricostituiti che in forza di legge, » si dica: « in avvenire simili comunità e stabilimenti non potranno essere legalmente costituiti che in forza di legge. »

Non ho che poche parole a dire per ispiegare questo emendamento.

Io credo che intenzione del Ministero e della Commissione fosse di disporre che in avvenire non solo non possano ricostituirsi le comunità e corporazioni ora esistenti senza una legge, ma neppure se ne possano stabilire delle nuove che ora non esistano. Il mio emendamento tende a spiegare chiaramente questo concetto; spero pertanto che il Ministero e la Commissione vorranno aderirvi.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io non ho difficoltà di aderire all'emendamento del deputato Deforesta che, a mio avviso, meglio corrisponde allo scopo per cui furono aggiunte queste parole; le quali parole non sono però inutili, come altri credeva, ma tendono precisamente ad impedire che in avvenire possano instituirsi ad arbitrio stabilimenti di questo genere, ed è necessario che ciò si esprima perchè se la legge si limitasse a sopprimere gli stabilimenti esistenti, potrebbe nascere il dubbio che altri se ne possano costituire di nuovo.

Aderisco adunque di buon grado all'emendamento dell'onorevole Deforesta che serve a spiegare precisamente tale concetto.

**MICHELINI G. B.** Credo di comprendere il motivo per cui l'onorevole deputato Barbier ha ritirato l'emendamento da lui proposto nella tornata di ieri. E per verità, dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero in quella stessa tornata, io non sarei molto disposto a proporre emendamenti i quali recassero cambiamenti radicali a questo progetto di legge.

Ma qui, siccome trattasi di cosa sulla quale il Ministero e Commissione ed io siamo d'accordo, in quanto che tutti siamo persuasi che sarà necessaria una legge per ristabilire quegli ordini monastici che con quest'articolo primo saranno soppressi, io credo di dover insistere sull'emendamento soppressivo, proposto dall'onorevole Barbier, appropriandomelo all'uopo. Ogni cosa si scioglie nello stesso modo con cui è stata creata, e viceversa. Ora, siccome con questa legge noi sopprimiamo alcuni ordini monastici, vale a dire noi diamo questa facoltà al Ministero, il quale la eseguirà con un decreto reale, che farà parte integrante di questa legge, così ne avviene che in avvenire questi ordini soppressi non si potranno più ristabilire altrimenti che con legge.

Nelle parole di cui propongo la soppressione io vedo due inconvenienti: primieramente parmi in esse di vedere, direi quasi, un addentellato ad una nuova creazione di detti ordini; ed io questo addentellato non lo voglio; non voglio che vi sia nemmeno una speranza. L'avvenire nessuno lo sa; i nostri successori faranno quello che crederanno opportuno, ma frattanto noi non dobbiamo lasciar la porta aperta a questa nuova creazione.

L'altro inconveniente consiste in questo che per quegli articoli per l'abrogazione dei quali non fosse indicata la necessità di una legge, si potrebbe dubitare non essere la legge necessaria. Ecco a quali inconvenienti, a quali dubbi si va incontro quando nelle leggi si vogliono adoperare parole soverchie.

Propongo dunque la soppressione delle parole: « non potranno essere ricostituite che in forza di una legge. »

E per gli stessi motivi credo non sia il caso di approvare l'emendamento dell'onorevole Deforesta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Michelini G. B. avendo riproposto l'emendamento del deputato Barbier, chiedo se il medesimo è appoggiato.

(È appoggiato.)

**CADORNA C., relatore.** Io faceva ieri presente alla Camera che se per avventura può sembrare che originariamente nella compilazione della legge non potesse essere assolutamente necessario l'aggiungere che le comunità sopresse non potessero essere altrimenti ricostituite che per legge, dopo che questa clausola era stata introdotta nel progetto, il toglierla poteva dar luogo ad interpretazioni le quali non sarebbero sicuramente, secondo il concetto della Commissione, ammissibili, cioè a supporre che si potessero ristabilire con semplice decreto reale le dette comunità.

Ma questa considerazione rimane ora superflua dopo che l'onorevole deputato Deforesta propose un altro emendamento il quale non solo conserva la clausola del progetto di legge, ma la modifica nella sua estensione, inquantochè la clausola che vorrebbe soppressa l'onorevole Barbier, coll'emendamento ripigliato ora dall'onorevole Michelini, non si riferirebbe che alle comunità sopresse con questa legge, nel mentre che l'emendamento dell'onorevole Deforesta importerebbe il divieto di ricostituire non solo queste comunità sopresse, ma anche di stabilirne altre non altrimenti che per legge.

Vede da ciò la Camera la differenza che passa tra queste due proposte. Il Ministero poi e la Commissione aderiscono all'emendamento dell'onorevole deputato Deforesta, al quale non sarebbe inoltre applicabile l'osservazione che faceva l'onorevole Michelini contro le parole che sono attualmente nel progetto di legge, perchè quand'anche fosse certo che con un decreto reale non si possano ricostituire le comunità che ora si sopprimono, potrebbe certamente dubitarsi se per l'avvenire con un semplice decreto reale non si potesse autorizzare la creazione di altre comunità, le quali non fossero mai state sopresse.

La Commissione, appoggiando l'emendamento dell'onorevole deputato Deforesta, ed accettandolo in surrogazione del testo da essa proposto, crede di aver, colle cose ora dette, abbastanza giustificato il proprio voto.

**MICHELINI G. B.** Quantunque io creda che nemmeno le altre comunità religiose si possano per decreto reale istituire, tuttavia per maggior chiarezza, e desiderando abbondare nel senso che nessuna comunità possa essere stabilita se non per legge, ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello proposto dall'onorevole deputato Deforesta.

**PRESIDENTE.** Prima di mettere ai voti l'emendamento

del deputato Deforesta accettato dal Ministero e dalla Commissione, darò la parola al deputato Arnulfo, il quale presentò un'aggiunta al primo articolo.

Veramente non sarebbe necessario che si discutesse questa aggiunta prima di votare l'articolo, ma l'onorevole proponente ha osservato al presidente che desidererebbe, anche nell'occasione che la svilupperebbe, fare qualche osservazione e qualche domanda al Ministero relativamente al modo di interpretare e di eseguire l'articolo stesso. Dimodochè gli sembra cosa opportuna sviluppare la sua aggiunta prima di votare il primo articolo, riservandosi di votare pro o contro secondo le spiegazioni che darebbe il Ministero alle sue domande.

L'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo è così concepita:

« Le persone componenti le comunità e gli stabilimenti soppressi continueranno a vivere nei loro chiostri, od in quelli che verranno destinati, purchè dello stesso ordine, osservate le regole del loro istituto, e godranno dei redditi delle rispettive comunità e stabilimenti. Di mano in mano che per morte o per altre cause tali persone cesseranno di far parte della comunità cui appartengono, le relative quote dei redditi spetteranno alla cassa di cui all'articolo 6. »

Il deputato Arnulfo ha la parola.

**ARNULFO.** Io non contesterò al potere civile il diritto di volere l'abolizione di alcune corporazioni religiose concorrendovi giusti e ragionevoli motivi. Se questi motivi esistano io non discuterò; quanto se ne disse fin qui basta perchè ognuno possa farsi un criterio a tale riguardo, basta perchè possa portarne giudizio; alla Camera adunque il pronunciare. Ma, supposto che si riconosca l'esistenza di tali motivi, io contesterò che, per effetto dell'abolizione di alcune comunità religiose, mediante l'articolo primo della legge, debbano i religiosi attualmente rinchiusi nei chiostri uscirne, ed uscirne immediatamente, repentinamente, o violentemente. Quindi io ravviso l'articolo primo lesivo dei diritti acquistati dai monaci, lesivo dei diritti guarentiti dalla legge ai terzi, da considerarsi come acquistati.

Io non disconvegno che dal 1814 in poi siasi largheggiato a favore delle corporazioni religiose, sia nell'ammetterne, sia coll'assegnare ad esse locali e caseggiati, i quali potevano servire ad usi pubblici. Questo, a parer mio, fu errore; ma gli errori non si correggono con errori, e tanto meno con ingiustizie; ed io dico ingiusto ciò che pregiudica ai diritti acquistati. Per persuadere che l'articolo primo, tale quale è concepito, reca pregiudizio ai diritti acquistati dai monaci, non occorreranno molte parole.

Quando un monaco emette voti perpetui fa, a mio credere, un contratto colla società civile, mercè cui questa per organo della legge gli dice: tu, facendo voti religiosi, rinunci ad ogni tua proprietà attuale e ad ogni diritto di conseguirne per l'avvenire; per contro ed in compenso tu acquisti il diritto di vivere in quel modo che scegliesti; tu vivrai della vita del chiosstro, secondo le regole dell'istituto di cui intendi essere membro.

Ciò posto, io dico: i contratti legalmente fatti con chicchessia, le convenzioni, comunque vitalizie, non ponno per volontà d'una sola delle parti essere sciolti.

Ciò non ha d'uopo d'essere dimostrato; ma adottandosi l'articolo 1 tal quale è proposto e volendosi con esso che i membri delle corporazioni soppresses debbano immediatamente abbandonare i chiostri, non si mantiene quel contratto che il monaco stipulò colla società civile quando emise voti religiosi ed in qualunque modo sia modificato il suo modo di vivere, quella sua elezione di stato, che pure è tanta parte dell'uomo,

incontrovertibilmente si viola la legge del contratto e si pregiudica ai diritti acquistati.

Ma si dirà: i monaci che esciranno dal chiosstro non si lasciano sprovvisti del necessario per vivere; loro si assegna nel progetto di legge una congrua pensione; ma l'assicurare un'esistenza a questi individui non soddisfa a tutto ciò che hanno acquistato diritto di conseguire e moralmente e fisicamente stando rinchiusi nei chiostri.

Ma mi si dirà: richiamati alla vita civile si rendono i monaci capaci di acquistare, di succedere, rimangono cittadini come gli altri. Sia pure: ma, richiamandoli alla vita civile, loro si restituiscono forse i beni che perdettero facendo i voti? Loro si restituiscono forse quei beni che durante i voti furono ad altri deferti? Certo che no. E per qual ragione non si restituiscono? Perchè a buon diritto si dice: sono diritti acquistati da terzi, sono diritti acquistati da coloro cui la legge li fece passare per effetto di voti religiosi. E così sia pure; ciò è giusto. Ma come sta che da un lato si ponno invocare e si invocano i diritti acquistati per fare che si ritengano dai terzi i beni abbandonati o non acquistati dai monaci, e dall'altro lato non si possano invocare da costoro i diritti da essi acquistati e dalla legge loro guarentiti mediante l'emissione dei voti, quando soltanto in forza di tali voti i terzi acquistarono ciò che essi possedevano od era ad essi devoluto se non avessero fatti voti solenni? Vi deve essere parità di diritto, e quindi eguaglianza di trattamento. Rispettiamo i diritti acquistati da un lato, ma rispettiamo egualmente dall'altro.

Ma, si dice, i monaci saranno restituiti al diritto di succedere per l'avvenire. E ciò mi conduce ad esaminare quei diritti che ad altri furono dalla legge assicurati per la professione religiosa dei monaci, diritti che a mio credere debbono ai veri diritti acquisiti equipararsi. Si restituiscono i monaci al diritto di succedere: quale ne sarà la conseguenza?

Le famiglie, cui i monaci appartenevano al tempo della loro professione religiosa, hanno potuto e dovuto considerare questi individui, quantè ai diritti civili, come fuori della società, come veri morti, e sopra questo fatto incontrovertibile, autorizzato dalla legge, hanno potuto e dovuto fondare ogni loro speculazione; quindi i genitori vedendo scemato il numero dei figli, hanno potuto accordare più pingui doti alle figlie; i genitori hanno potuto dare un indirizzo educativo ai loro figli, secondochè era minore il loro numero, e loro erano assicurate più pingui sostanze, più comodo vivere.

I figli hanno potuto dedicarsi ad una determinata carriera più spendiosa e meno lucrosa, poichè era loro assicurata una sostanza maggiore di quella che avrebbero potuto conseguire tuttavolta che quelli che passarono al monachismo non fossero passati. In una parola, le famiglie, considerando i monaci e le monache come realmente estinti dal lato civile, hanno dato un indirizzo ai loro interessi, alle loro persone, il quale non possono più ritrattare; si sono contratte nozze, si sono fatte mille altre convenzioni che è inutile di più ampiamente qui indicare.

Col restituirsi dei monaci al diritto di succedere che cosa si fa? Tutti questi diritti vengono più o meno alterati o menomati, e dirò in certi casi compiutamente distrutti. Dunque qual vantaggio vi ha per queste famiglie dalla disposizione di questa legge che richiama i figli ad una vita che avevano perduta? Parlo della vita civile. Vi è dunque inconveniente, ed inconveniente grave, vi è perdita di diritti guarentiti dalla legge, e che debbono necessariamente considerarsi come diritti realmente acquistati.

Conseguentemente, sia che si dia ai monaci il diritto a succedere, sia che si privino di questo diritto, vi sarà sempre

danno; poichè, se si accorda, si pregiudicano i diritti delle famiglie; se si nega ai monaci restituiti al secolo questo diritto, si fa loro danno, inquantochè, richiamati al secolo possono pretendere ai diritti che ne sono la conseguenza, ai diritti civili. Nè in miglior condizione si troveranno le cose quando si applichi l'articolo primo della legge nel senso che ci accennava ieri l'onorevole guardasigilli, che cioè vi siano delle comunità religiose in ordine alle quali la loro ulteriore esistenza sia puramente temporaria. Quanto a queste, la condizione è anche più compassionevole sia dal lato dei monaci, sia dal lato delle famiglie. I monaci non sapranno quando e come saranno soppressi, e vivranno, dirò così, nel dubbio; saranno meno interessati all'adempimento dei loro obblighi, perchè non sono certi della loro esistenza; le loro famiglie poi saranno imbarazzate a provvedere pel caso in cui la soppressione si faccia, inquantochè i monaci non avranno intanto la capacità di acquistare, e per conseguenza coloro ai quali può interessare di assicurare loro un miglior essere non potranno disporre, e forse morranno prima che la soppressione si verifichi.

In qualunque caso adunque, comunque si provveda, ne verranno sempre gravi danni, gravi imbarazzi; per il che concludo che, per rispettare i diritti acquistati e dai monaci e dalle famiglie, è uopo d'introdurre tale un ordinamento nell'articolo 1, il quale faccia sì che i monaci continuino a rimanere nei chiostri fino alla morte, come giurarono, emettendo voti solenni. Ad evitare quegli inconvenienti e quei dannitende il mio emendamento; esso non mira ad impedire la soppressione di comunità religiose, ma soltanto ad assicurare ai membri di queste una vita quale essi dichiararono di voler fare, quale la società civile permise che potessero obbligarsi di fare. Ma, mi si opporrà, questo emendamento viene ad alterare quella parte della legge che può dirsi finanziaria, la legge non produrrà più all'erario tutti quei vantaggi che si propone di ottenere.

Io dico che, quand'anche ciò fosse, non si dovrebbero violare i diritti acquistati dai monaci e da altri, e che dovrebbero dire, come disse l'onorevole ministro delle finanze ieri, relativamente alle spese del clero di Sardegna, cioè che è d'uopo acconciarsi a continuare qualche sacrificio onde soddisfare alle contratte obbligazioni. Ma io credo poter dimostrare che le conseguenze finanziarie, adottandosi l'emendamento, saranno più vantaggiose di quello che lo sarebbero adottandosi la legge quale è proposta.

L'onorevole deputato Despine in un'analisi che fece del quadro distribuito alla Camera dei redditi delle corporazioni religiose ha dimostrato, senza che sia stato contraddetto, nè credo si possa contraddire, quale sia la quota individuale di reddito di ciaschedun monaco d'ognuna delle corporazioni religiose, e risulta che per gli uni è di 17 lire per ciascun monaco all'anno, per altri è di 65, per altri di 349, per altri di 75, e per altri di 71; parlo dei monaci di terraferma; quindi la media sul complesso per ogni monaco è di lire 255. In questa media entra la rendita dei conservatorii in lire 589 che, da quanto si disse nelle sedute passate, non debbono essere contemplati fra le corporazioni religiose sopprimende. Ma sia pure la media di lire 255. Data per ipotesi la soppressione di tutte le corporazioni religiose e che si assegni a tutti i membri di essi la pensione portata dalla legge il cui minimo è di lire 250, quindi passa alle 400 e si estende sino alle 800, egli è di tutta evidenza che vi sarebbe scapito per le finanze, e scapito considerevole, perchè la media delle pensioni supera le lire 500 per ogni monaco.

Dal lato finanziario per conseguenza, supposta la soppres-

sione totale delle comunità religiose, nulla vi sarebbe da guadagnare, anzi molto da perdere. L'onorevole deputato Di Revel fece un altro calcolo egualmente ipotetico in mancanza assoluta di elementi, cioè suppose che si faccia una soppressione proporzionale di corporazioni più o meno possidenti o povere, e dimostrò che le finanze avranno tuttavia un non lieve scapito. Rimane quindi dimostrato che, in via finanziaria, la soppressione proposta non può presentare alcun utile, salvo nel caso che tale soppressione si limitasse alle corporazioni ricche e tanto ricche da permettere che oltre al pagamento delle pensioni alle finanze ancora qualche cosa rimanesse in più. Ma, signori, io non ho creduto, e non crederò mai che il Ministero voglia prendere per unica norma della soppressione la ricchezza delle comunità religiose, il che non sarebbe cosa troppo morale. Penso anzi che il Ministero, quando pure il volesse non potrebbe dire al paese che norma alla soppressione sono i beni posseduti dai religiosi, il che escluderebbe che la presente legge sia dettata da giusti e gravi motivi.

Sarà dunque forza di prendere per norma non la ricchezza ma la utilità che prestano al paese le corporazioni religiose, e ciò facendo rimarranno sopprese, devo presumerlo, comunità ricche, meno ricche e povere.

Ciò facendosi, io domando: qual vantaggio ne ricaverà la finanza? Nessuno, perchè è già dimostrato che, sopprimendosi tutte, non vi è guadagno, e sopprimendosi proporzionalmente delle une e delle altre, non vi è lucro.

Siamo adunque in questa alternativa: o di limitare la soppressione alle poche comunità doviziose senza indagare altro che la loro ricchezza, ovvero di estenderla a un maggior numero di conventi, e per conseguenza ai poveri e meno ricchi, e con evidente pregiudizio od almeno niun profitto per le finanze, perchè, giova il ripetere, quanto agli ordini mendicanti, che quando si venisse a sopprimerne, mancherebbero sempre i fondi per le pensioni dei monaci.

All'opposto, adottando il mio emendamento, il Ministero potrà estendere la soppressione a quante comunità crederà utile nel pubblico interesse e ricavarne gli utili, perchè non correrà mai il pericolo di sottostare al pagamento di pensioni; quindi potrà sopprimere quel maggior numero di conventi di mendicanti che crederà opportuno, o unitamente ad ordini possidenti, o anche senza questi, e la finanza non vi perderà mai, perchè, siccome la devoluzione dei redditi si fa di mano in mano che i monaci muoiono, o per altro motivo cessano di far parte della corporazione, siccome la devoluzione della proprietà si fa di mano in mano che la corporazione si estingue, le finanze sempre prendono, e nulla pagano per pensioni.

Per conseguenza il mio emendamento trova modo di rendere l'abolizione delle corporazioni religiose più razionale e più estesa, quando la Camera giudichi che esistano gravi e giusti motivi che obblighino od autorizzino a volerla senza timore di danno per l'erario; anzi con tutto il vantaggio, sia dal lato del reddito che della proprietà. E siccome nell'emendamento io ho proposto che i membri delle corporazioni sopprese possano essere agglomerati nei conventi, egli è di tutta evidenza che una parte di questi conventi potrà fin d'ora essere libera ed a disposizione del Governo, e si potrà perciò far fronte ai pubblici servizi ed ai bisogni delle finanze.

Parrai adunque di avere giustificato che l'emendamento proposto sia ammissibile anche dal lato finanziario, e produca eguali se non migliori effetti, e soprattutto poi preservi le finanze da ogni pericolo di addossarsi oneri maggiori dei red-



diti. Inoltre parmi dimostrato che si otterranno gli stessi vantaggi economici che la legge si propone.

Diffatti adottandosi l'emendamento non diventeranno forse alienabili e trasmessibili le proprietà appartenenti alle corporazioni religiose? Sì certamente. Mancherà forse il prodotto dei tributi indiretti che è la conseguenza della loro alienabilità e trasmessibilità? No certo. Mancheranno forse le migliori agricole che si vogliono e si possono sperare passando gli stabili in mani private? No certamente. Forse ciò si conseguirà con qualche ritardo, ma dal ritardo appunto deriverà un altro vantaggio economico ed un vantaggio finanziario, inquantochè già si riconobbe dallo stesso ministro, nè potrebbe disconoscersi, che dall'alienazione pronta ed immediata di una quantità di beni ne deriverebbe il loro deprezzamento, ed il deprezzamento degli altri spettanti ai privati, massime per la scarsità dei capitali; mentre per lo contrario facendosi l'alienazione a tempo e gradatamente, se ne ricaverà maggior profitto. I miglioramenti agricoli poi non possono sperarsi repentini sopra una considerevole massa di beni, mancando massime capitali corrispondenti, e perciò il ritardo non sarà pregiudicievole, ma vantaggioso e opportuno.

Dunque i vantaggi economici e finanziari o saranno uguali o maggiori.

Ma l'emendamento di cui si tratta produrrà inoltre vantaggi dal lato politico che non si ottengono coll'articolo primo del progetto di legge.

Importa assai di evitare delle perturbazioni nelle famiglie e delle lagnanze per parte dei cittadini. Mediante il proposto emendamento si eviteranno le lagnanze dei monaci, i quali si vedranno chiamati al secolo contro loro volontà; ed io dico, contro loro volontà, sebbene altri abbia un'opinione contraria, inquantochè io non considero le eccezioni che per avventura vi possano essere, ma io considero la massa generale dei monaci e monache, e ritengo che i voti fatti solennemente e seriamente debbano aversi come una verità e liberamente fatti.

D'altronde, se vi fossero delle eccezioni, non è chiusa la via al monaco di ottenere la sua secolarizzazione coi mezzi voluti dalle regole dell'istituto a cui appartiene, motivo per cui all'eccezione si può provvedere, ma deve ritenersi per fermo che i monaci decideranno di vivere dove giurarono di voler morire.

Col mio emendamento eviterannosi le lagnanze delle famiglie delle quali i monaci saranno astretti di far parte nuovamente, inquantochè queste famiglie, oltre ai danni che soffriranno nei diritti che dissì allora assicurati, loro guarentiti dalla morte civile del monaco, difficilmente accoglieranno nel loro seno senza inconveniente individui che, per quanto cari essi siano, hanno acquistate abitudini diverse dal vivere sociale comune e che possono riescire fastidiosi, sebbene dotati di molte virtù e di qualità pregievoli. Si eviteranno le lagnanze di quelle popolazioni le quali, come già si riconobbe e dal Ministero e da deputati, ed è d'altronde incontrastabile, conoscono i segnalati servizi religiosi e sociali che i religiosi d'ambo i sessi prestano; si eviteranno le lagnanze di coloro i quali sono vincolati da riconoscenza per servizi loro prestati o individualmente od al pubblico; si eviteranno le lagnanze di coloro che io chiamerò indifferenti; poichè è indubitato che vi hanno dei cittadini i quali poco si curano della esistenza dei monaci o della non esistenza; ma egli è cosa tuttodì osservata che gli atti di violenza, che gli atti turbativi della tranquillità delle famiglie, le leggi che hanno per effetto la violazione dei diritti acquisiti, fanno che i cittadini lascino d'essere indifferenti e parteggino per coloro

che sono vittime della oppressione o dell'ingiustizia; motivo per cui vi saranno molti cittadini che, indifferenti per lo passato, parteggeranno per le corporazioni religiose sopresse, per i religiosi che saranno astretti a vivere fuori dei chiestri loro malgrado, e s'aumenteranno le lagnanze ed il numero di coloro che disapproveranno questa legge se non viene, come proposi, emendata.

Tutti questi individui comporranno la maggioranza o la minoranza del paese. Io non intendo di portare un giudizio decisivo a questo riguardo, nè credo che altri possa recare una opinione positiva al riguardo. Io non mi fonderò sulle petizioni che in un senso o nell'altro sonosi presentate, oppure si presentassero, perchè ognuno di noi sa come queste petizioni si fanno, come si sottoscrivono; e per conseguenza io non considero che in ogni sottoscrizione vi sia un voto pronunciato con cognizione di causa.

D'altronde venti ed anche trenta mila sottoscrizioni non provano qual sia l'opinione generale del paese. Ma sia pure che non vi sia l'assoluta maggioranza che disapprovi la legge proposta, ma vi sarà certamente quella minoranza considerevole cui accennava l'onorevole deputato Genina, la quale vuol essere rispettata sempre, ma tanto più in questa circostanza nella quale sgraziatamente gran parte del paese subisce danni gravi per mancanza dei raccolti, sottostà a non lievi tributi per le necessità pubbliche, e sopporta con rassegnazione flagelli, mortalità ed altre sventure; in questa circostanza, dico, in cui siamo in tali impegni dai quali potrebbero nascere lagrimose conseguenze per molte famiglie, motivo per cui è ufficio di savia politica, di buona amministrazione di non aggiungere dolori a dolori, lagrime a lagrime, di non turbare i cittadini negli interessi, nelle abitudini, nelle coscienze, nei loro diritti.

Una ragione di più per credere che, se non una maggioranza, una considerevole minoranza sta per i monaci che repentinamente fossero per essere espulsi dai chiestri, si ravvisa in ciò che, dal 1814 in poi, molte largizioni furono fatte alle corporazioni religiose, del frutto delle quali principalmente vivono e non per donazioni del Governo, il che prova che una quantità di popolazione esiste, la quale è affetta di cuore a tali individui e cerca di far sì che le loro corporazioni si mantengano.

Aggiungasi che provvedono altresì ad un numero notevole di religiosi mendicanti, il che appalesa che le popolazioni apprezzano i loro servizi e desiderano che continuino ad esistere. Mi sarà dunque lecito il concludere che non sono lungi dal vero quando asserisco che la maggioranza, a mio credere, ma in ogni caso una considerevole minoranza, vedrebbe con dolore che i religiosi fossero espulsi dai chiestri. La popolazione attuale nacque, direi, e crebbe colle corporazioni religiose; lasciate che i religiosi muoiano, e la popolazione che viene si avvezzerà a vivere senza frati, come si visse già e si vive in altri luoghi; ma rispettate intanto ed i diritti acquistati degli individui e le simpatie delle popolazioni.

Ma quanto io vi vengo proponendo mediante l'emendamento sottoposto alle vostre deliberazioni è forse idea nuova, è forse idea mia? Signori no, è idea adottata da un'Assemblea la quale ha riputazione di avere voluto il progresso e le riforme in una proporzione più che discreta. Ebbene l'Assemblea nazionale francese colla sua legge dei 18, 19 e 20 febbrajo così disponeva:

« Art. 1. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont

et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

« 2. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension annuelle.

« Il sera pareillement indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent. Au surplus, il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité, et ce jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets.

« 3. Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, sauf les exceptions expressément indiquées dans l'article qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule. »

In questa legge vi è una disposizione che io non contemplo nel mio emendamento. In essa si escludono le monache dall'agglomerazione nei conventi che io propongo indistintamente per i religiosi d'ambo i sessi, onde rendere profittevoli un maggior numero di locali fin d'ora. La legge francese lascia la facoltà ai monaci di uscire dai chiostri col diritto ad una pensione; il che poteva farsi perchè le ricchezze dei monaci francesi del 1790 erano considerevolmente maggiori di quelle dei nostri monaci attuali, e il Governo poteva, senza scapito, dir loro: uscite dai chiostri ed io vi darò una pensione. Ma siccome la nostra condizione è affatto diversa, perchè massime il maggior numero dei monasteri esiste soltanto dal 1814 e non hanno potuto acquistare considerevoli ricchezze, siccome una buona parte dei monasteri è d'ordini mendicanti, egli è evidente che dovevo essere condotto ad un'altra conseguenza, a non ammettere cioè nel mio emendamento la facoltà ai monaci di uscire dai chiostri mediante la pensione, perchè supponendo, come alcuni credono, che molti siano quei claustrali i quali desiderino di uscirne (il che io non ammetto), qualora ciò fosse, le finanze verrebbero ad assumere un onere indeterminato e che non potrebbe neppure calcolarsi, superiore sempre al reddito che otterrebbero dai conventi mendicanti.

Nelle viste pertanto di migliorare la legge, se si crede venuto il caso della soppressione di comunità religiose senza compromettere la condizione finanziaria del paese di più di quello che già sia compromessa, io ho redatto il mio emendamento, che contiene la ricognizione ed il rispetto dei diritti acquistati dai monaci e dai terzi, come li riconosceva e li rispettava la suaccennata legge francese.

Signori! se era necessario per la Francia nel 1790 per sopprimere le corporazioni religiose, eguali necessità non esistono attualmente per noi. Se in quell'epoca di rivoluzione e di disordine la presenza dei monaci e di corporazioni assai potenti ed influenti in Francia poteva considerarsi pericolosa, non lo è attualmente per noi che viviamo in tempi normali e tranquilli, per il Piemonte, ove i religiosi nulla fecero e nulla si addusse che abbiano fatto che possa destare timori, i quali autorizzino misure violente e rigorose, senza riguardo ai diritti acquistati all'ombra di leggi valide.

Io quindi mi affido che il Parlamento piemontese non vorrà essere più rigoroso verso i monaci di quello lo sia stata l'Assemblea nazionale francese, e propongo l'adozione del presente emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor ministro di grazia e giustizia.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Risponderò brevemente all'onorevole deputato Arnulfo per respingere l'emendamento che egli propone.

L'onorevole Arnulfo ha riconosciuto che il progetto di legge è informato da principii di legalità e di giustizia e nel suo complesso non lo respinge; ha soggiunto tuttavia di volere subordinare tale dichiarazione all'accettazione o no del suo emendamento.

Alla mia volta io dichiaro che il proposto temperamento appare ispirato da un sentimento di equità e che questa ragione d'equità indurrebbe forse il Ministero ad accettarlo, se non fosse trattenuto da considerazioni di maggiore importanza.

Il Ministero pertanto lo respinge per due considerazioni. La prima è quella delle finanze; la seconda è quella dell'ostacolo che si frapporrebbe all'immediato conseguimento degli effetti economici e morali che costituiscono l'oggetto del progetto di legge, i quali effetti, accettandosi l'emendamento, dovrebbero rimandarsi ad un tempo assai remoto.

Una delle considerazioni, come ho detto, senz'altro però sia la principale, è quella delle finanze.

Con questa legge si vuole fornire all'erario il mezzo di sopprimere alle spese che vengono annualmente stanziati, onde provvedere alle congrue dei parroci, nella somma di 900,000 lire. Ed io domando all'onorevole deputato Arnulfo come sarebbe fattibile, quando si adottasse il suo temperamento, di fare fronte a tali spese. Per una lunga serie d'anni altro non si potrebbe ritrarre salvochè l'ammontare della sovratassa, la quale, come già si avvertiva nella precedente tornata, è ben lungi dal poter recare alla cassa dello Stato una somma corrispondente alle lire 900,000 che già venivano stanziati.

Ma l'onorevole Arnulfo diceva essersi dimostrato nella tornata precedente che la immediata applicazione di questa legge, anzichè recare un utile alle finanze, debba riuscire d'aggravio alle medesime, invecechè adottandosi il suo temperamento si verrebbe a conseguire un vantaggio, se non immediato, certo almeno negli anni successivi.

Io credo però che egli vada grandemente errato se pensa che nella tornata precedente siasi dimostrato come l'applicazione immediata di questo progetto possa riuscire gravosa alle finanze e che siasi esclusa la probabilità di ritrarne un utile presente.

Egli partiva dai calcoli presentati dagli onorevoli deputati Despina e Di Revel; ma parmi che siasi già evidentemente chiarito da coloro che risposero a quegli onorevoli oratori che essi calcoli erano fondati sopra dati erronei. L'onorevole De Viry partiva dal supposto che dovessero rimanere immediatamente abolite tutte le comunità e tutti gli stabilimenti, e che si dovesse assegnare una pensione a tutti indistintamente i membri delle stesse comunità sopresse; nel quale caso sarebbe evidente la giustizia delle conseguenze che egli vorrebbe dedurne; ma, come si è già osservato, la supposizione non regge, perchè non trattasi ora di sopprimere indistintamente tutte le comunità e tutti gli stabilimenti, non trattasi d'assegnare una pensione a tutti indistintamente i membri di esse comunità religiose.

L'onorevole deputato Di Revel partiva da un altro supposto ugualmente erroneo; egli poneva per base che si dovesse assegnare la pensione ad un dato numero di religiosi, e che i beni, il prezzo dei quali si dovrebbe versare nella cassa che viene stabilita, fossero in ragione del numero dei membri delle corporazioni sopresse, ma si è pure avvertito che il tenore del progetto non giustifica tale supposizione.

Il progetto, parmi di averlo già detto, e sono costretto a ripeterlo, porta la immediata soppressione delle comunità e stabilimenti di quegli ordini religiosi che sono dedicati alla vita contemplativa ed ascetica; gli altri dedicati alla istruzione ed all'educazione od all'assistenza degli ammalati vengono conservati non in modo assoluto, ma nel modo appunto a cui accenna l'onorevole deputato Arnulfo col suo temperamento. Ora io non dico che debbano sopprimersi le comunità religiose aventi per istituto la vita ascetica e contemplativa, perchè sieno più ricche, ma perchè sono le più inutili; quantunque sia vero infatti che sono le meglio dotate.

Io prego gli onorevoli deputati Arnulfo, Di Revel e Despine a percorrere quel sunto che venne distribuito alla Camera, e da esso rileveranno che le comunità più ricche sono realmente quelle appartenenti agli ordini dati ad una vita puramente ascetica e contemplativa, come sarebbe dei Benedettini e dei Cassinensi, e che dai loro beni attendono le finanze un maggiore sovvenimento. Non regge adunque la supposizione fatta dall'onorevole Arnulfo, il quale, appoggiandosi ai detti degli onorevoli Despine e Di Revel, sosteneva che, per la immediata soppressione delle comunità e degli stabilimenti religiosi, le finanze verrebbero a sentire un danno, attesochè le pensioni indurrebbero il carico di una spesa maggiore. Questo non può essere dacchè le comunità che saranno immediatamente sopresse saranno quelle che, come testè io diceva, sono provviste di maggiori sostanze, le quali sostanze non solo basteranno per far fronte alle pensioni, ma forniranno anche un sopravanzo di cui le finanze potranno giovarsi per le congrue dovute ai parroci. Affinchè adunque non venga meno questo effetto che è pur una delle cause che motivarono la legge, il Ministero, anche per questo solo riguardo, non potrebbe accettare l'emendamento in discorso.

La seconda considerazione si è l'ostacolo che si frapporterebbe all'immediato conseguimento degli effetti morali ed economici che da questa legge si attendono. Che possano conservarsi certe comunità dalle quali sperasi alcuna utilità; che per qualche tempo si mantenga una comunità, la quale senza produrre una utilità grandissima, pure non sia assolutamente inutile, ben si può comprendere; ma il voler conservare per un tempo indeterminato, cioè insino a tanto che staranno in vita i membri che le compongono, tutte le comunità religiose anche le più inutili, sarebbe una vera contraddizione. La legge, così operando, distrurrebbe per un lato le dette comunità, e per altro lato le verrebbe ricostituendo.

E tuttavia, se vero fosse ciò che l'onorevole Arnulfo asseriva, che senza l'accettazione del suo emendamento rimarrebbero lesi i diritti acquistati da terzi, il legislatore dovrebbe arrestarsi.

In verità però non avvi violazione alcuna di diritti acquistati, nè a riguardo dei membri delle comunità religiose, nè a riguardo dei membri delle famiglie cui appartenevano.

Egli finge che sia intervenuto tra la legge e i membri delle comunità religiose un contratto, in forza del quale il monaco o la monaca si fossero dal canto loro obbligati a vivere in un dato convento, e la legge li avesse per parte sua contemporaneamente assicurati di mantenerli in essi conventi.

Mi perdoni l'onorevole Arnulfo, ma io non credo che giammai tra i membri della società civile e la legge possa intervenire alcun contratto. Un contratto può farsi tra cittadini e cittadini, non già tra l'autore della legge e chi deve obbedire alla medesima. La legge nel caso nostro altro non faceva che riconoscere un fatto, e dallo stesso fatto faceva derivare certi diritti, riconosceva cioè l'esistenza delle corporazioni religiose, concedeva alle medesime la personalità civile, ed alla persona-

lità civile dell'ente morale attribuiva alcuni effetti pe' quali i membri delle stesse comunità venivano ad essere privati dei diritti civili. Ma ciò non impediva che quello stesso sovrano potere, il quale attribuiva la personalità civile alle comunità religiose, e faceva nascere certi rapporti dai quali sorgeva in conseguenza la perdita dei diritti civili, quanto ai membri delle medesime, non potesse distruggere e variare, mutando le sue disposizioni, un tal ordine di cose. I diritti attribuiti alle comunità religiose ed ai membri delle medesime dipendevano pur sempre dalla potestà del legislatore.

Per altra parte i membri delle corporazioni religiose, entrando nel convento ben sapevano che potrebbero solo rimanere fino a tanto che la legge avrebbe lasciato assistere quella personalità civile; nè potevano ignorare che il potere legislativo, siccome aveva la facoltà di crearla, aveva pur quella di annientarla. Vede adunque l'onorevole Arnulfo che non vi ha ombra di quel contratto che egli suppone, e che in ogni caso tale contratto non potrebbe mai avere quell'estensione, nè produrre quegli effetti che egli vorrebbe attribuirgli.

Egli inoltre osservava che i membri delle corporazioni religiose resterebbero pregiudicati qualora fossero immediatamente costretti a ritornare nel secolo, in quanto che non potrebbero riacquistare quei diritti che, nell'intervallo di tempo in cui furono nel chiostro, si fossero, a ragione della loro professione religiosa, devoluti ad altre persone, e che per altra parte le persone della famiglia, a cui i monaci o regolari appartenevano, avevano fondata speranza che dessi non sarebbero rientrati nel secolo, e che fondati sopra tale speranza potevano avere contratto impegni, e sarebbe conseguentemente ingiusto che le persone dei monaci e dei regolari, rientrando inopinatamente nel secolo, venissero ad esercitare quegli stessi diritti a cui avessero già rinunciato.

Quanto alle persone dei monaci, bene sta che essi, durante il tempo in cui rimasero nel chiostro, abbiano perduto i diritti che avrebbero potuto aprirsi in loro favore se si fossero trovati nel secolo, perchè in quell'intervallo di tempo godettero pure dei vantaggi inerenti alla loro condizione, dei vantaggi, cioè, che avevano inteso di procacciarsi allorché entrarono nel chiostro. Ma pel tratto successivo, giacchè la legge restituisce loro la capacità di acquistare certi diritti, della quale erano rimasti privi, io non veggo quale sia il pregiudizio che essa legge possa loro arrecare.

Per quanto poi alle terze persone, a quelle, cioè, che appartenevano alle famiglie dei monaci, farò osservare all'onorevole Arnulfo che la presente legge non può pregiudicare ad alcun diritto per esse acquistato; giacchè ora si discorre solamente di quei diritti che potrebbero deferirsi ai monaci dopo il loro ritorno al secolo. Le dette terze persone ben possono avere formata la speranza di conseguire qualche diritto, ma l'onorevole Arnulfo non ignora che è nel potere del legislatore il far cessare le semplici speranze. Se il legislatore può far cessare una speranza variando l'ordine delle successioni, parmi che a maggior ragione possa far cessare coteste speranze, le quali essenzialmente sono fondate sopra un'ingiustizia. Ed è veramente un'ingiustizia quella che spreglia i monaci, che fanno parte di una famiglia, del diritto di succedere perchè entrarono in un chiostro. Il restituirli adunque ai diritti civili, ed il ritornare le cose ai principii del diritto comune non può dirsi un'ingiustizia, ma piuttosto la riparazione di un'ingiustizia che erasi primamente commessa.

Aggiungeva inoltre l'onorevole deputato Arnulfo che, politicamente parlando, sarebbe più conveniente che si adottasse il suo emendamento perchè così si potrebbero quietare le

querele dei monaci a cui non potrà a meno di riuscire doloroso il dovere abbandonare quel tenore di vita che si elessero; e si farebbero anche cessare le lagnanze delle famiglie in cui ritorneranno, e delle popolazioni che, al dire dell'onorevole Arnulfo, veggono di mal animo la soppressione dei conventi ed amerebbero di preferenza che fossero conservati.

Rispetto alle persone dei monaci e regolari, io dico il vero, ve ne saranno di quelli a cui duole la soppressione, ma insieme coi dolenti ve ne sono pur molti che attendono il giorno in cui potranno uscire dal chiostro.

Forse io sarò nell'errore, ma, dalle molte lettere che mi pervengono dai conventi, posso arguire che da molti fra coloro che vivono in quei ricetti si desidera che la presente legge ottenga la sua sanzione, e sia immediatamente attuata. E pertanto, se vi possono essere dei religiosi e delle monache che amerebbero meglio di rimanere nel convento, v'ha pure un gran numero di quelle persone che vorrebbero esserne liberate quanto prima; e se in questa parte non avvi ponderanza a favore del progetto di legge, io credo almeno che quei contrari sentimenti possano bilanciarsi fra di loro, e che l'onorevole Arnulfo non sia più fondato ad allegare i dolori degli uni che non sia il Ministero ad allegare le speranze, i desiderii degli altri.

Per ciò che sia delle famiglie e delle popolazioni io farò osservare all'onorevole Arnulfo che il suo argomento prova troppo, perchè, non solo prova la necessità di ammettere il suo temperamento, ma prova ben anco la necessità assoluta di conservare tutti quanti i conventi e le comunità religiose. E di vero quella minoranza che desidera la conservazione dei conventi, non solo vorrebbe conservarli durante la vita dei membri che vi appartengono, ma in perpetuo.

Ora, io dico, se questo argomento non può essere da tanto da impedire che le comunità religiose sieno tolte di mezzo, io non veggo la ragione per cui debba impedire che così fatto provvedimento venga immediatamente attuato.

L'onorevole deputato Arnulfo aggiungeva l'esempio tratto dall'Assemblea francese nel 1790 da cui si fosse ammessa una disposizione pressochè conforme al temperamento da lui proposto, e ne riferiva il tenore.

Io osserverò anzitutto che lo scopo dell'emendamento del deputato Arnulfo appare assai diverso dalla disposizione che sanciva l'Assemblea francese. Questa lasciava la facoltà di uscire dai chiostri a chi lo desiderasse, laddove, secondo l'emendamento, i religiosi potrebbero esservi ritenuti.

Dirò ancora che non occorre a questo proposito di ricorrere ad esempi, perocchè, producendo esempi, il deputato Arnulfo sa meglio di me che potrebbero citarsi disposizioni di Governi posteriori, le quali furono più severe dell'attuale progetto di legge. In questa specie di provvedimenti bisogna por mente alle condizioni speciali del paese, e tener conto di queste e dello stato delle finanze. Ora, il Ministero crede veramente che i termini del progetto, come trovasi formulato, siano quelli che meglio corrispondano all'attualità delle circostanze.

Riassumendomi conchiudo che l'emendamento del deputato Arnulfo, preso in astratto, può essere considerato meritevole di riguardo, perchè appare suggerito dall'intendimento di impedire che molti monaci sieno contro lor voglia distolti dai conventi; ma che però gravi considerazioni economiche e finanziarie vietano di accettarlo, e consigliano invece la votazione dell'articolo 1 della legge.

**MICHELINI G. B.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Quaglia ha la parola sull'emendamento Arnulfo.

**QUAGLIA.** In materia così grave, quale è quella di cui ora si tratta, in tanto concitamento di animi, io non credo poter astenermi dallo spiegare con poche parole l'indole del mio voto su quest'articolo, e del mio appoggio all'emendamento dell'onorevole Arnulfo.

Io dichiaro di concorrere nell'opinione di coloro che credono che i progressi della civiltà e le variate condizioni delle nazioni moderne non esigono più l'esistenza, con personalità civile, di corpi religiosi, subordinati a regole del medio evo, o simili a quelle.

Dichiaro essere convinto che le manimorte sono perniciose all'accrescimento della pubblica prosperità, e che la ristaurazione fatta nel 1814 e dopo, in Piemonte, di ordini monastici antichi fu impopolare, impolitica, retrograda, ed in risultato pregiudizievole alla religione promovendo una giusta reazione.

Io credo che si possa essere in Torino altrettanto buon cattolico, quanto uno lo possa essere in Vienna, in Parigi, a Londra, a Filadelfia; e così nel 1855 come nel 1805. E ciò anche facendo in modo che l'articolo 1 dello Statuto politico significhi qualche cosa di reale.

Dichiaro pure di non sapere trovare giustificabile la Corte di Roma, e con essa il nostro alto clero che rifiutano così ostinatamente di riconoscere nello Stato nostro il diritto di esercitare quelle facoltà nelle cose laicali di cui sono in possesso la massima parte degli Stati cattolici del mondo.

Deplorando però ad un tempo il procedere passionato di quella stampa, che coll'intento di combattere gli abusi si servi di tali mezzi od argomenti che hanno per effetto di scalzare nei popoli la schietta fede religiosa, elemento essenzialissimo della solidità dell'edificio sociale.

Io così dichiarando di aderire in massima alla soppressione dei conventi, differisco dal Ministero nel modo di farla, e mi accosterò a quello del deputato Arnulfo, o ad altro più praticabile che fosse proposto.

Per arrivare allo scopo io ravviso una sola via buona, perchè sola equa, umana, consentanea ai nostri miti sentimenti e costumi, ed è quella di decretare l'immediata proibizione di nuove vestizioni nei chiostri che volete sopprimere, riducendo a minor numero i luoghi, le persone, le possessioni clericali, non istantaneamente, ma gradatamente ed in proporzione delle morti e successive estinzioni, o spontanee secolarizzazioni.

Signori, finora si è considerato questo progetto unicamente in generale, ed in astratto, sotto l'aspetto legale od economico: io vorrei che fosse pure esaminato nei suoi effetti transitorii, nella sua applicazione di attualità; sul che aggiungerò poche parole a quelle già udite dall'onorevole Arnulfo.

Io non pongo più il dubbio se si debba sopprimere o non sopprimere conventi, ma bensì se la soppressione si debba fare per più migliaia di persone subito, o quasi ad un tratto, con legge retroattiva, ovvero pacatamente, e successivamente in avvenire.

Ed io a questo proposito dico di non ammettere l'opinione dell'onorevole Valerio, il quale crede poter vedere nella soppressione un cambiamento accetto o non dannoso alla maggior parte dei claustrali.

Io dichiaro di non credere molte le vocazioni alla santificazione di vita ossia unicamente di pia ispirazione in chi si faceva frate o monaca; io non credo molto frequenti a tempi nostri tanto positivi ed utilitari, nè gli eroi religiosi, nè gli eroi politici disinteressati e senza mire personali.

Io credo che quasi tutti coloro, o quelle che si monacavano, lo facevano per darsi uno stato, a cui poi ponevano

amore, e che tante e tanti si facevano monaci, come ora a centinaia o migliaia ricorrono al direttore capo delle strade ferrate o delle imposte dirette per avere un impiego governativo, cioè uno stato sodo, onorato e durevole per la vita.

Ora la soppressione violenta che vi è proposta gli spoglia dello stato ottenuto, con irreparabile e gravissimo danno, perchè la pensione governativa promessa non equivale per nulla al beneficio del loro stato attuale, e perchè nel corso della vita non si è giovani che una volta, e così non replicatamente atti a imparare un'arte che dia di che vivere.

Io dunque dico che si debbono rispettare gli interessi individuali di queste migliaia di cittadini come fatti legalmente compiuti, ma la cui rinnovazione si può impedire per l'avvenire.

Applichiamo questo metodo in altra sfera d'idee e, per esempio, supponiamo che si venisse per legge a dire a chi, per darsi uno stato, a chi, privo o no di fortuna propria, si fece medico, avvocato, divenne operaio, e se donna, trovò colla sua gioventù od avvenenza una posizione accertata con un marito, a chi infine vive di un'eredità conseguita, se a questi, dico, si venisse a dire: non potete più esercire l'arte vostra, non più far il medico, l'avvocato, l'artista, cercate a vivere altrimenti, voi, donna, non potete più fruire della comodità del tetto maritale, nè voi dell'eredità che vi è toccata, e non avrete invece di tutto ciò che una pensione eguale al prodotto del salario di comune operaio: se ciò si dicesse per legge non sarebbe questa un'enormità intollerabile?

Io non trovo distinzione nel caso nostro. Io trovo che frati e monache sono cittadini, sono uomini e che loro spetta giustizia ed umanità, come ad ogni altro.

Io, le ripeto, non vengo a querelarmi, nè a disapprovare la soppressione degli antichi ordini monastici, ma solo disapprovo il metodo col quale si vuole ciò conseguire.

Secondo il mio sentire il progetto ministeriale ci propone di proclamare come legittima un'espropriazione di una possessione sociale e materiale acquistata con oneri e sacrifici, ma ottenuta da legale potere, e ciò senza sufficiente compenso o corrispettivo; vi propone di legalizzare una violenza, cioè vi propone di autorizzare il Governo a cacciare da casa loro migliaia di persone, alle quali non sapete imputare personali mancanze verso lo Stato, ed a cui forse dovete recente riconoscenza: voi infine dovete ricorrere alla mistica finzione dei curiali, mercè la quale dite a queste migliaia di persone in buono stato di salute: voi siete morti, ed io sono il vostro erede.

Io credo che il solo mezzo giusto sia quello analogo alla proposta Arnulfo, vale a dire che la legge non retroagisca sul passato, ma operi efficacemente sull'avvenire.

Io giudico che il metodo della soppressione per successiva estinzione è il solo conciliabile colla equità legislativa, colla ragione dei tempi presenti, e con quella proibita politica di cui si faceva vanto il ministro D'Azeglio. È anche il solo consentaneo colle convenienze finanziarie, non occorrendo pensioni, nè di soddisfare carichi ed ipoteche.

Adottando tal metodo io non avrei difficoltà di arrivare sino all'emendamento Robecchi applicato in tal guisa.

Nè io temerei ostacoli dal tempo, poichè non dubito che l'opinione pubblica che domina il Governo retroceda. Sulla necessità finanziaria allegata come ragione dal ministro, io rispondo con un sentimento, quello della giustizia. In una parola io trovo imputabile al progetto ministeriale quel vizio capitale per il quale l'antico popolo d'Atene radunato da Temistocle sulla pubblica piazza per fargli adottare un

suo segreto piano, lo rigettava risolutamente sull'asserzione di Aristide, essere il medesimo utile bensì, ma ingiusto.

Nel caso nostro ci viene detto e assicurato che la legge proposta è buona, che è legale, ma a me ciò non basta: io la vorrei indispensabile attualmente, la vorrei giusta, umana ed onesta. Io non posso riconoscerla per tale, e mi astengo dall'accordarle il mio voto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Arnulfo.

**ARNULFO.** Poche osservazioni io contrapporrò a quelle che l'onorevole ministro fece al mio emendamento. Mi limiterò a dire alcune parole sul punto finanziario, ed alcune altre sul punto morale, cui principalmente si riferiscono le osservazioni del ministro.

**CADORNA C., relatore.** Domando la parola.

**ARNULFO.** Dal lato finanziario l'onorevole ministro disse che ne sarebbe ritardato il vantaggio qualora si adottasse il mio emendamento. A me pare all'opposto che il vantaggio sia maggiore sin d'ora. Io non so se mi sia bene spiegato, ma ho preso per base calcoli fatti dall'onorevole deputato Despine inquantochè trovai esatti e fondati sull'elenco dal Ministero presentato del reddito delle corporazioni, e producenti per ciascuna corporazione una media del reddito annuo di ciascun religioso. Ora, trovando questa media per le corporazioni più ricche di 349 lire annue, egli è evidente che sopprimendosi anche soltanto tutte queste corporazioni, i vantaggi finanziari presenti sono assolutamente esclusi, perchè la media delle pensioni per i monaci supera le lire 500, e per le monache eccedeva le lire 600, ed ecco il perchè io credo che debba essere ammesso il mio emendamento. Ma se si ammette, potrà il Ministero, pronunciando la soppressione, estenderla alle corporazioni meno ricche e povere senza pericolo di pagare più di quel che le finanze ricevono, stantechè di mano in mano che gli individui muoiono, i relativi redditi si acquistano, e le finanze senza obbligo di pagare nè ora nè mai pensioni, di mano in mano che queste corporazioni si estinguono, vengono ad acquistare quei pochi o molli beni che hanno senza onere alcuno.

Ora dunque, dal lato finanziario, parmi dimostrato che effettivamente si vengono ad ottenere maggiori vantaggi ed attualmente e nel futuro.

Ma si dice che non si potranno ottenere gli stessi vantaggi morali che si otterranno coll'articolo primo di questo progetto adottandosi il mio emendamento.

Ma io rispondo che si otterranno anzi unicamente adottandolo poichè il Ministero non sarà stretto dalla necessità di mettere la convenienza di sopprimere in confronto colle ricchezze delle pensioni a darsi ai monaci; non dovrà dire: questo stabilimento vorrebbe la convenienza che si abolisse, ma però non ha tanto di dote che valga ad assicurarne la pensione che deve pagare ed assicurarne ancora un vantaggio alle finanze; quindi sussista, sebbene sia poco utile, sebbene se ne sopprimano altri dello stesso ordine perchè più doviziosi. Questo ragionamento non avrà più a farsi, poichè potranno indistintamente abolirsi quei conventi i quali non siano più utili.

L'onorevole guardasigilli mi disse che fra la società ed i monaci non interviene contratto in occasione dei voti.

Sicuramente se la parola contratto la intendiamo nel senso usuale, cioè un atto fatto davanti notaio, o con iscrittura privata, convengo che non è un contratto; ma io chiamo contratto quell'affidamento che la legge dà ai cittadini quando prescrive o permette di fare. Io dico: se domani il Governo pubblica un prestito e chiama sottoscrizioni, fra esso e chi sottoscrive non interviene un contratto...

**CADORNA C.**, *relatore*. Sì, sì.

**ARNULFO**. . . stipulato nel modo che indicavo poc'anzi, ma una obbligazione deriva nel Governo di dare e nel sottoscrittore di prendere, il che è un contratto. Così, quegli che fa voti sottomettendosi al prescritto della legge, la società civile, per mezzo della legge stessa, rimane con lui vincolata. Quindi ho potuto qualificare per contratto ciò che è un vincolo con obbligo legale e legittimo.

L'onorevole guardasigilli soggiunse che se i monaci perdettero le successioni che loro furono deferite durante la loro esistenza nei chiostri, godettero per tutto quel tempo dei vantaggi che loro erano nel convento assicurati. Ma io rispondo che non sussiste questo rilievo, che non vi è, nè vi può essere compenso fra la manutenzione temporaria e la perdita delle sostanze che il monaco aveva al tempo dei voti, e delle eredità di fatto, le quali non gli si restituiscono perchè ostano i diritti acquistati da terzi. Il compenso di tali perdite non sta nella manutenzione temporaria nei chiostri, ma nella dimora durante tutta la vita. A questo solo titolo il monaco rinunciò e perdette le sue sostanze.

L'onorevole guardasigilli finalmente addusse che le famiglie potevano e dovevano prevedere che i voti religiosi e le comunità potevano essere sciolti. Io osserverò che potevano bensì prevedere la cessazione delle comunità religiose, ma non mai che non si sarebbero rispettate le conseguenze dei voti fatti.

Se poi non si volesse considerare lo stretto diritto, lo stesso signor guardasigilli ha riconosciuto che vi sono motivi di equità e questa basterebbe d'invocare per ottenere che si rispettino i diritti od acquistati o garantiti dalla legge.

Nulla aggiungerò a quanto ho avuto l'onore di dire prima, che credo sussistere a fronte delle osservazioni del signor ministro, e spero che la Camera vorrà ammettere il mio emendamento.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno*. Non entrerò di nuovo nella questione, perchè dovrei ripetere le cose già dette; solo desidero di rettificare un'asserzione dell'onorevole Arnulfo, il quale appoggiandosi ai calcoli del deputato Despine disse che, pigliando anche per norma le comunità più deviose, la media del reddito non sarebbe tuttavia che di lire 500 per ogni individuo delle medesime. Ma io apro a caso il sunto dei redditi che venne distribuito, e dalla prima pagina sulla quale discorre l'occhio io rilevo esservi degli ordini che hanno in media un reddito maggiore di lire mille.

Si compiaccia il deputato Arnulfo di porre mente ai redditi dei monaci Cistercensi, dei Certosini, dei padri Domenicani che trovansi tutti descritti nella stessa facciata, e confrontato il numero degli individui che compongono ciascuna di tali comunità coi redditi di esse, vedrà che compete loro in media una somma maggiore di lire mille per ciascheduno, senza però tener conto del valore dei fabbricati, i quali ascendono ad una somma cospicua, perchè non furono contemplati come oggetti di rendita. Guardi ancora ai padri Benedettini, Cassinensi, e vedrà che, in media, hanno un reddito di lire mille per ciascuno.

È dunque manifesto che, mediante la soppressione di tali comunità, la quale ha luogo in virtù di questo progetto, non perchè sieno ricche, ma perchè non appartengono alla categoria delle comunità conservate, le finanze vengono ad ottenere un reale vantaggio, per cui si potrà provvedere alla congrua dei parroci, oltre alla pensione che ai monaci sarà corrisposta.

**ARNULFO**. Io non ho detto che non vi siano dei singoli monasteri i quali abbiano un reddito maggiore di 349 lire;

ho detto che la media delle corporazioni più ricche ha un reddito di 349 lire per ciascun individuo, e questo è esatto. Io non credo poi che il criterio dell'abolizione debba essere soltanto quello della ricchezza, come pur troppo sembra dimostrato, ma l'esistenza di ben altre circostanze, di motivi gravi, giusti ed imperiosi.

**PRESIDENTE**. Il deputato Michelini G. B. parla contro l'emendamento Arnulfo?

**MICHELINI G. B.** Io parlo contro l'emendamento, ed in caso che il medesimo sia ammesso, vi propongo un sotto-emendamento.

**PRESIDENTE**. Allora ha la parola.

**MICHELINI G. B.** Io voterò contro l'emendamento dell'onorevole deputato di Andorno; e basta ad indurmi in questa sentenza l'osservazione della necessità, secondo tale emendamento, di conservare alcuni dei monasteri di tutti gli ordini.

Ora io credo che il Ministero procedendo a questa soppressione per mandato del potere legislativo non avrà altra norma che quella dell'utilità degli ordini.

Dalla lunga discussione che ebbe luogo sinora si scorge essere mente della Camera di lasciare sussistere gli ordini utili, e di sopprimere gli inutili.

Si è lungamente disputato circa agli ordini addetti alla predicazione e quelli che si occupano dell'insegnamento. Chi li vuole soppressi, chi conservati, ma i primi perchè li credono inutili, anzi dannosi, i secondi perchè li reputano utili.

Quindi si deve necessariamente concludere che l'unico criterio che il Ministero dovrà seguire in questa bisogna della soppressione, se vuole uniformarsi all'intenzione della Camera, è l'utilità.

Ora questa utilità non si trova in questo o quell'altro monastero dello stesso ordine; ma accade per lo più che un intero ordine sia utile, un altro inutile. Ma coll'emendamento Arnulfo si obbligherebbe il Ministero a conservare alcuni monasteri degli ordini inutili.

Ove poi venisse in votazione l'emendamento dell'onorevole deputato di Andorno, io proporrei un sotto-emendamento, il quale sarà forse da lui accettato.

Io temo possa accadere, stando alla legislazione che ci regge, che alcuni di questi monaci, di queste monache vogliano uscire dai loro monasteri; che i vescovi, per costringerli a rimanervi, ricorrano al braccio secolare, il quale non possa rifiutarsi di accondiscendere a tale richiesta. Temo che i concordati diano ragione ai vescovi contro i frati i quali volessero godere della loro libertà. Imperciocchè i concordati non sono abrogati esplicitamente dallo Statuto, ma lo sono solo implicitamente. Ad ogni modo può esservi dubbio, tanto più che non sono io che interpreterò la legge, applicandola ai casi che occorreranno.

Per togliere ogni dubbio propongo che alla parola *continueranno* si sostituiscano le parole *potranno continuare*, onde lo stare nel monastero sia una facoltà e non un obbligo che s'imponga ai monaci ed alle monache.

Spero che l'autore dell'emendamento accetterà questo mio sotto-emendamento, tanto perchè egli ebbe in animo di migliorare e non di rendere deteriore la condizione dei monaci, quanto perchè il mio sotto-emendamento è conforme alla legge francese del 1790 da lui invocata. Io voterò quindi contro l'emendamento Arnulfo, ma ad ogni modo prima di porlo in votazione prego la Camera di aderire al sotto-emendamento indicato.

**ARNULFO**. Io non ho difficoltà di accettare il sotto-emendamento, poichè non è mia intenzione di obbligare i monaci



a stare nel convento, ma io voglio lasciare loro la facoltà di uscirne.

**CADORNA C., relatore.** La Commissione respinge l'emendamento ed il sotto-emendamento. Io non starò a ribattere tutte le ragioni addotte dopo la lunga discussione che già ebbe luogo.

La Commissione li respinge perchè non ammette veruna obbligazione nello Stato dipendente da un contratto che non è mai esistito. Non accetta poi questi emendamenti perchè renderebbero inutile la legge politicamente, moralmente, economicamente e finanziariamente. Quest'inutilità è manifesta, perchè, dal momento che si dovessero conservare sino alla estinzione naturale di tutti gli individui tutte le comunità che ora noi proporremo che fossero soppresse, è evidente che la generazione attuale dovrebbe, per tutto il tempo che sarà necessario per questa naturale estinzione, tollerare le comunità che ora, secondo l'avviso della Commissione, è necessario far cessare nell'interesse pubblico.

Ora egli è evidente che questa estinzione totale non potrà avere luogo che dopo il trascorso di molti e molti anni, cioè in un'epoca in cui si dovrebbero già sentire abbondantemente gli effetti della soppressione. Egli è poi impossibile ammettere la teoria dell'onorevole Arnulfo intorno ai diritti delle generazioni sulle loro istituzioni. Egli ha inchiodato la nostra generazione, che tenta un progresso, come nuovo Prometeo alla rupe e l'ha condannata alla pena di essere rosa da tutti i mali tra i quali ebbe la disgrazia di nascere.

Egli inoltre non ha pensato che alla generazione che vive ogni anno se ne aggiunge una nuova, alla quale egli farebbe pur sopportare le conseguenze di quella immobilità a cui vorrebbe condannata la generazione che ebbe la disgrazia di nascere coi danni e cogli inconvenienti a cui ora ci sforziamo di riparare. Noi non possiamo abbracciare questa teoria, e però respingiamo l'emendamento.

**MELLANA.** È mio intendimento di dir solo brevi parole sulla questione finanziaria. Io scorgo che gli oppositori alla legge, per raggiungere il loro scopo, ricorrono precipuamente alla questione finanziaria, ed in pari tempo la combattono. Per me ritengo che qui non v'ha questione finanziaria nel senso di migliorare la condizione del Tesoro; che se il paese, il Governo, il Parlamento coll'asse ecclesiastico avessero voluto efficacemente provvedere alle occorrenze delle finanze, si sarebbero appigliati non alla disposizione su cui ora si discute, ma a ben altre del pari giuste e legali; ma in pari tempo atte a migliorare veramente lo stato della pubblica finanza. Il voler dire che questa sia una misura finanziaria ripeto che è un negare la verità palese. Una misura finanziaria sarebbe stata quella di prendere i beni dell'asse ecclesiastico, lasciando che le spese del culto rimanessero a carico di coloro che del culto desiderano valersi; ma il Governo nulla toglie all'asse ecclesiastico, anzi lo migliora. Non credo si possa dire misura finanziaria il rifiutare sovvenzioni ad un asse estremamente ricco; e sotto questo aspetto nessuno potrà combattere il progetto di legge. Non credo si possa dire misura finanziaria quella per cui dall'asse ecclesiastico non ridonda beneficio al paese, ma che lascia intatto questo asse, anzi lo migliora, in quanto che rende fruttiferi a pro di esso molti beni che non lo erano.

Dopo aversi voluto attribuire a questa misura il carattere di finanziaria, la si combatte dicendo che, qual provvedimento fiscale, invece di essere utile alle finanze, sarà alle medesime dannosa. Ma questo vorrebbe dire che noi miglioriamo a danno dello Stato le condizioni dell'asse ecclesiastico.

Si dice che la misura non avrà per effetto di sgravare, come

si crede, il Tesoro della spesa cui va incontro per sovvenzioni all'asse ecclesiastico. Ma a questo riguardo sono inutili tutti gli argomenti finqui addotti. Essi si appoggiano su consegne fatte da chi deve pagare le imposte sulle manimorte, e ragionando su di esse si vuol dedurre che non ne verrà vantaggio alcuno alle finanze nel senso di non essere più nell'avvenire obbligate a sopperire all'asse ecclesiastico. Ma, io dico, se noi dovessimo decidere del valore di tutte le rendite del nostro paese dalle consegne fatte dai contribuenti per pagare l'imposta professionale e l'imposta sui fabbricati, noi vedremmo ben diminuite le ricchezze del Piemonte.

Noi sappiamo che il principio delle consegne non è ancora applicato con tutta quella moralità che è sperabile darà frutti in avvenire. Ma io credo che, se hanno fallito tutti gli altri ordini di cittadini nella consegna delle proprie rendite, là ove era il caso di una tassa, non siano i soli frati e i soli preti quelli che abbiano consegnato precisamente quale sia la loro rendita. Quand'anche però le loro consegne fossero esatte, io credo di non andare errato dicendo che, posti in vendita, questi beni frutteranno il doppio di quello che fruttano attualmente. Quindi tutti i ragionamenti che sin qui si sono fatti sulla questione finanziaria si basano sopra un calcolo erroneo.

Non intendo poi come coloro i quali desiderano che questa legge non abbia il suo effetto combattano questa misura dal lato finanziario. Ma se questa misura venisse a riconoscersi poi col fatto che non avesse corrisposto all'opinione che ne aveva dapprima concetta il Governo, ne verrebbe che sarebbero in avvenire distolti il Governo ed il Parlamento dal proseguire più oltre in questa materia, e credo quindi che essi vanno contro al loro proprio interesse, all'interesse della loro propria opinione.

Ritornando un momento sul valore dei beni, che io calcolo per lo meno del doppio di quello sul quale si basarono gli onorevoli Despina e Di Revel, aggiungo che in quanto alle corporazioni dei mendicanti, ancorchè, come tanti reclamano, se ne sopprimesse una quantità, io credo che neppure da ciò ne potrebbe addivenire un momentaneo danno alle finanze, inquantochè non bisogna credere che tutti gli ordini mendicanti non abbiano col proprio asse di che sopperire alle tenui pensioni che sono assegnate in questa legge. Prendo ad esempio le case di Torino, quella di San Tommaso e quella dei Cappuccini del Monte.

Ebbene, vendete i loro locali all'asta pubblica, ricavatene il prezzo, comprate delle cedole al valore a cui sono attualmente, ed io per mio conto starei garante che si ricaverà da pagare a questi frati la tenue pensione loro assegnata.

Io quindi ho speranza che senza danneggiare le finanze si otterrà anche il grande beneficio morale di potere intanto anche far sentire il beneficio di questa legge ai corpi mendicanti.

Mi riassumo dicendo che male opinano coloro i quali vogliono dare un carattere fiscale a questa legge, inquantochè, se il paese volesse trarre da questa riforma un beneficio meramente finanziario, avrebbe in suo potere mezzi ben più efficaci, ben più giovevoli per ciò fare, e se non ricorre a quei mezzi è segno che allontana dal suo pensiero l'idea di voler fare d'una riforma essenzialmente morale una riforma fiscale.

Ridotta poi qual è questa riforma, io sostengo che le finanze non ne risentiranno danno alcuno, inquantochè dietro lo scopo che essa si prefigge, dal valore degli stabili che si tratta di mettere in vendita si ricaverà abbondantemente quella somma a cui si richiede di far fronte, senzachè si possa avverare alcuno di quei calcoli che basano su dati erronei, quali

Sono quelli da cui è partito l'onorevole deputato Di Revel, cioè di una consegna fatta da chi aveva interesse di non pagare un'imposta. (*Bene! Bravo!*)

**SINEO.** Domando la parola contro il sotto-emendamento del deputato Michelini.

Io parlerò contro questo sotto-emendamento, anzi pregherò l'onorevole Michelini a ritirarlo, e credo che se ne persuaderà quando mi avrà udito.

L'onorevole Michelini suppone che si possa invocare il braccio secolare, per impedire un monaco od una monaca di uscire dal chiostro; egli vorrebbe antivenire ad un così grande inconveniente, e perciò propone il sotto-emendamento.

Dal momento in cui una questione di così grande momento viene presentata alla Camera, io ritengo che debba essere risolta, e proporrò che ne lo sia con un ordine del giorno esplicito, il quale faccia ben conoscere l'opinione della Camera a questo riguardo. La Camera ben vede quanta influenza la decisione di questo punto possa avere sulle sorti ulteriori della legge.

Ho parlato di decisione da proferirsi; ma realmente è questione decisa dallo Statuto.

Lo Statuto garantisce la libertà individuale a tutti i cittadini, e se nella legge non si trova stabilito alcun limite alla libertà individuale di un frate o di una monaca, certamente non possiamo limitare questa libertà individuale, nè prestare la forza civile a chi volesse incaglierla.

Tengo per fermo che non vi è nessuna legge nel nostro paese la quale costringa i frati a rimanere nei conventi e le monache nei chiostri. Tuttavia sotto il Governo assoluto erano costretti a rimanervi. In allora non era soltanto la legge che comandasse; le leggi stesse erano nell'arbitrio del potere; il Governo costringeva non solo frati e monache a stare rinchiusi, ma tante volte altri cittadini, i quali senza avere alcuna sentenza contro di loro, tuttavia erano condannati a stare rinchiusi o nelle loro case, o a Fenestrelle, o in altri simili ricoveri.

In odio dei frati renitenti o di monache troppo tardi penitite si esercitavano talvolta simili atti del potere assoluto, il quale assecondava la richiesta dei superiori ecclesiastici.

Ora questi atti non possono più aver luogo. Il potere civile non può prestare la forza che all'esecuzione delle leggi. Non vi è legge che costringa i monaci a rimanere rinchiusi; dunque non vi è da temere che il potere civile intervenga a questo riguardo.

Si è accennato ai concordati. Per quanto la memoria mi serve, io non credo che esista alcuna disposizione di concordati a questo riguardo. Ma quando pure fosse, sarebbe uno di quegli articoli che sono per voto unanime del Parlamento e del potere esecutivo riconosciuti come cessati di pieno diritto perchè inconciliabili collo Statuto.

Questa verità non ha bisogno di essere sviluppata davanti a quella Camera che votò a così grande maggioranza la legge sul foro ecclesiastico proposta dal signor guardasigilli Siccardi.

L'onorevole conte Siccardi dichiarava egli stesso in allora che la legge era sovrabbondante a fronte dello Statuto, e non era da nessuno autorevolmente contraddetto. Vorrei riprodurre in questo punto le belle parole colle quali egli esprimeva questo suo pensiero che era diviso dalla maggioranza della Camera. Ma non so per quale combinazione questa parte degli atti del Parlamento manca ora nella biblioteca della Camera, in cui ho chiesto che se ne facesse pronta ricerca.

Sarebbevi senza dubbio assoluta inconciliabilità fra l'articolo del concordato, se vi fosse, il quale obbligasse il Governo

a prestar il braccio secolare per costringere il frate o la monaca a rimanere rinchiusi, e lo Statuto che garantisce la libertà individuale.

Credo che non verrà in mente a nessuno di opporre a questo argomento la così detta *morte civile*. Tutti sanno che nel nostro paese questa invenzione francese non fu mai accettata; noi non conosciamo la morte civile; conosciamo dei diritti civili che non tutti godono in egual grado; queste distinzioni stanno scritte nel Codice, nel quale pure sta scritto che la persona vincolata da voti religiosi, per tutto il tempo in che essi durano, gode di un numero minore di diritti che gli altri cittadini, ma non la fa morire; essa ha come gli altri cittadini diritto alla protezione delle leggi. Nessuno dirà, a cagion d'esempio, che si possa uccidere un monaco senza commettere un omicidio. Se chi uccide un monaco è colpito dalle leggi criminali, deve del pari sottostare alle sanzioni del Codice penale chi viola la di lui libertà. Non potete stabilire una differenza tra il divieto di offendere e l'obbligo di difendere; tra il diritto di conservare la persona e quello di conservare la libertà. La libertà individuale è uno dei diritti più sacri dell'uomo; se non permettete di attentare alla vita, non dovette permettere che si attentasse alla libertà.

Poichè dunque si solleva un dubbio in questa parte del nostro diritto pubblico dovete con una dichiarazione esplicita toglierlo di mezzo. A tal fine io propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che i membri degli ordini religiosi debbono incontrastabilmente godere dei diritti garantiti dallo Statuto, passa all'ordine del giorno sopra il sotto-emendamento del deputato Michelini. »

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io oppongo a questo ordine del giorno la questione pregiudiziale.

Non entrerò ad esaminare se i concordati che imponevano al potere civile l'obbligo di consegnare i monaci che abbandonassero i chiostri siano ancora o non siano obbligatorii, ma credo che ora non si tratti di questo.

La Camera discute la legge sulla soppressione di alcuni stabilimenti ecclesiastici; qualunque altra discussione estranea all'argomento non può formare oggetto delle sue deliberazioni.

Parmi ancora che per un'altra ragione sia da respingere l'ordine del giorno proposto dal deputato Sineo. Che cosa vuole egli con quest'ordine del giorno? Ei vuole che s'interpreti una disposizione dello Statuto. Ora io domando se una sola parte del potere legislativo possa dare siffatta interpretazione. L'onorevole Sineo sa meglio di me che a ciò non basterebbe una semplice deliberazione della Camera, ma che si richiederebbe il consenso di tutti i rami del potere legislativo. Il deputato Sineo potrebbe adunque presentare un progetto di legge diretto ad interpretare lo Statuto nel senso per lui indicato, e il progetto di legge farebbe il suo corso, ma per ora la Camera deve passare oltre su questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Domando se l'ordine del giorno proposto dal deputato Sineo è appoggiato.

(È appoggiato.)

**MICHELINI G. B.** Io ho sollevato una grave questione, e lo sapeva; ma era tanto più necessario che tale questione si sollevasse e si risolvesse nella discussione di questo progetto di legge, in quanto che essa era stata accennata dall'onorevole ministro di grazia e giustizia nella discussione generale.

Quindi, affinchè non rimanesse dubbia la cosa, era indispensabile che la Camera manifestasse in qualche modo il suo sentimento sopra di essa.

Quando l'onorevole Sineo prese a parlare, molto mi spiaceva di essere discorde col mio onorevole amico; senonchè dette poche parole, subito mi avvidi che in sostanza egli ed io siamo perfettamente d'accordo. Diffatti egli ed io non vogliamo altro senonchè, venendo il caso che qualche vescovo ricorra al braccio secolare per far rientrare un monaco nel convento, il potere esecutivo abbia il diritto di negargli tale sussidio.

Ora vediamo se il nostro intento meglio si ottenga col mio sotto-emendamento proposto all'emendamento del deputato Arnulfo, ovvero coll'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sineo.

Io confesso che lo Statuto ha maggior efficacia che non possano avere i concordati; confesso che lo Statuto è posto in una sfera più alta; confesso che lo Statuto, posteriore ai concordati, dovrebbe abrogarli, tanto più che, come io diceva nella discussione generale di questa legge, i concordati sono abrogabili per la volontà di una delle parti concordanti.

Tuttavia mi sembra esservi dei gravi dubbi. Diffatti lo Statuto dice anche che la giustizia emana dal Re; eppure con quelle parole non è stato abolito il fóro ecclesiastico, quel fóro che dagli antichi sovrani era stato concesso al potere ecclesiastico, concessione che il potere ecclesiastico pretendeva poi essere un proprio diritto. Se dunque il fóro ecclesiastico non è stato abolito dallo Statuto, ma fu per ciò necessaria una legge speciale, puossi almeno dubitare che sia anche necessaria una legge speciale per difendere i monaci contro le prepotenze dei vescovi.

Malgrado l'opinione sempre rispettabile dell'onorevole Sineo, per me temo che si darebbe ragione ai vescovi contro i frati; e lo temo tanto più che l'onorevole ministro della giustizia non ha detto nè implicitamente, nè esplicitamente che, venendone il caso, egli non aderirebbe alla richiesta di un vescovo contro il frate che volesse abbandonare il proprio convento. E che sarebbe se venissero alla domanda del vescovo sono sui banchi della destra?

L'ordine del giorno poi, proposto dall'onorevole Sineo, mi sembra non raggiunga l'intento che entrambi vogliamo. Diffatti che cosa dice quest'ordine del giorno? Non dice altro in sostanza se non che bisogna osservare lo Statuto. Questo lo sappiamo tutti; ma rimane sempre il dubbio se si debba osservare in questo caso speciale. Io aderirei forse ad un ordine del giorno che fosse più esplicito, il quale cioè dicesse che, venendo il caso, di cui si è sinora discusso, il potere esecutivo non deve accondiscendere alla domanda del vescovo.

Ma rimarrebbe sempre l'obbiezione fatta dal ministro della giustizia, il quale osservava che alla fin fine un ordine del giorno non è una legge per la quale vi vuole il consenso dei tre poteri.

Mi sembra quindi più efficace il mio sotto-emendamento, il quale parla realmente del caso che può accadere. E siccome l'onorevole deputato Sineo mi invitava ad aderire al suo ordine del giorno, così io termino coll'invitare lui ad aderire al mio sotto-emendamento, col quale si raggiunge quello scopo che entrambi vogliamo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Io persisto nella mia proposta ad onta delle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole Michelini G. B.

In primo luogo non veggio che quella specie di questione preliminare, messa innanzi dall'onorevole guardasigilli, possa trovare qui il suo luogo. Tuttavolta che si affaccia una difficoltà incidentale essa si può risolvere incidentalmente. Così fanno i tribunali; a maggior ragione così debbono fare i

corpi politici quando stanno nei limiti della loro competenza. Ma, dice l'onorevole guardasigilli, una sola parte del potere legislativo è essa autorizzata a dare un'interpretazione alle leggi?

Io non ho mai detto che spettasse alla sola Camera dei deputati il dare un'interpretazione legislativa. Ma io domando a mia volta se ad ogni dubbio che può nascere in qualunque cervello sano, o non sano intorno all'applicazione dello Statuto, si debba ad ogni tratto, per qualunque ombra di scrupolo, eccitare i tre poteri a dare una decisione; se vi fosse un dubbio fondato, che dimanasse da qualche disposizione legislativa, che si conciliasse più o meno facilmente collo Statuto, allora capirei che potesse essere il caso di una interpretazione legislativa.

Se l'onorevole Michelini non può addurmi un motivo fondato di dubbio, se non trova in tutti i nostri Codici, cominciando dalle epoche più remote del dominio di Casa Savoia, una disposizione legislativa che costringa i frati a rimanere in convento, ed autorizzi il potere giudiziario a dare la mano onde trattenerli forzatamente nelle loro celle, io gli domando con qual appoggio possa egli continuare a credere che siavi su questo argomento un dubbio così grave da far nascere il bisogno di un'interpretazione legislativa. Io comprendo che l'onorevole Michelini non abbia avuto occasione di fare speciali ricerche su questa materia. Ma quando si adduce e non si contraddice che non vi esiste legge a questo riguardo, ogni fondamento di dubbio svanisce.

Tutt'altra era la nostra condizione rispetto al fóro ecclesiastico. Noi avevamo disposizioni legislative ed un ordine intero di provvedimenti a questo riguardo. Tuttodi, sino al giorno in cui l'onorevole Siccardi proponeva la sua legge, vi erano richieste per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Solo dal giorno della promulgazione della nuova legge cessò di essere in esercizio quel fóro, e siccome allora vi erano fatti quotidiani e molte disposizioni, bisognava farle cessare. Ma qui non vi è niente affatto.

Non ho mai sentito che dopo la promulgazione dello Statuto siasi implorato il braccio secolare per richiamare all'obbedienza gerarchica i frati e le monache. Domanderò al signor guardasigilli se egli sia stato una volta richiesto d'impedire un frate di uscire dal convento. Credo che nè a lui, nè ad alcuno dei suoi predecessori siasi mai fatta richiesta di questo genere, e credo che se la gli si fosse fatta, egli non avrebbe aderito; almeno me ne lusingo. Dunque perchè eccitare un dubbio legislativo?

Io spero che la Camera sia per mostrarsi unanime su questo punto, perchè, se possiamo essere dissenzienti in molte cose, non mi sembra che il dissenso debba aggirarsi su questa.

Anche coloro che sono più propensi agli ordini ecclesiastici, anche coloro che vorrebbero mantenere o tutti od in gran parte gli ordini religiosi non solo nei loro vincoli spirituali, ma anche in tutta la loro efficacia temporale, anche questi nostri colleghi, dico, non avverseranno, credo, l'idea di lasciare ai frati almeno la libertà individuale dirimpetto alle leggi civili. Altro è che abbiamo dei frati, altro è che li abbiamo forzati; altro che chi è tratto da vocazione possa liberamente dedicarsi al bene spirituale dei suoi simili, o procacciare viemmeglio l'eterna sua salute sotto quella regola, alla quale si è volontariamente sottoposto; altro è che, venendosi a pentire di questa risoluzione, lo si possa costringere a rimanere nel chiostro, se non ottiene la secolarizzazione, che non sempre si ottiene con tutta quella facilità che si è supposta dall'onorevole Arnulfo.

V'è la massima facilità, quando si tratta di qualche membro che è d'imbarazzo al convento; ma se per contro è un frate di cui si apprezzino i talenti, o di cui si tema la troppo sciolta lingua, sia persuaso il deputato Arnulfo che non uscirà così facilmente, e che se si desse (ciò che non credo possibile nè cogli attuali ministri, nè con altri, perchè mi lusingo che tutti rispetteranno lo Statuto), se si desse al suo superiore il braccio secolare per mantenerlo in carcere, sia persuaso il deputato Arnulfo che avrebbe molta difficoltà ad ottenere, per uscirne, il permesso di Roma.

Io non invoco soltanto lo Statuto nella sua lettera, e la mancanza di qualunque ragionevole elemento di dubbio che si possa contrapporre a quest'opinione; io invoco l'opinione stessa del Ministero, l'opinione che esso ha autenticamente dichiarata alla Corte di Roma; invoco quelle massime che egli ha proclamato per mezzo dei suoi rappresentanti presso la santa sede; massime, alle quali ha attribuito tanto valore da far ristampare, anche in questa parte, il volume che fu pubblicato a Roma sulle pratiche tenute fra la Corte pontificia ed il nostro Governo.

In una nota ufficialmente trasmessa al rappresentante sardo in Roma trovo queste precise parole a pag. 136 del volume che fu distribuito a tutti i deputati:

« Il Governo del Re crede nello stesso tempo doversi richiamare l'attenzione della santa sede sulla legislazione relativa all'emissione dei voti monastici perpetui durante la minore età. Gli inconvenienti ne sono gravissimi, massime ora che la libertà, che è assicurata ai cittadini, impedirebbe al Governo di prestare il suo concorso nell'esecuzione delle misure coattive che s'infliggessero dal superiore del convento a quelli che vivessero fuori del chiostro senza quegli eccessi e scandali che cadono sotto le minacce della legge penale. »

Ecco dunque riconosciuto il principio; e nello stesso modo con cui l'ha giustamente riconosciuto il potere esecutivo, deve riconoscerlo la Camera con un ordine del giorno.

Se si adottasse il sotto-emendamento Michelinini, non solo si lascierebbe sussistere il dubbio; lo si risolverebbe in senso contrario all'intento dell'onorevole Michelinini. Il braccio secolare non si concederebbe più pei membri delle case sopresse, ma si dovrebbe concedere incontrastabilmente in odio dei frati addetti a quelle case che sarebbero conservate.

Diceva giustamente l'onorevole relatore della Commissione che vi sono certe questioni le quali non debbono essere sollevate, o quando si sollevano bisogna risolverle. Non bisogna che sussista il dubbio, quello neppure che nascerebbe dalla proposta del guardasigilli, il quale vorrebbe che si riservasse la questione ad un'altra circostanza. Volete voi che qualche agente del Governo, che un intendente generale, un avvocato fiscale, dietro richiesta di un superiore claustrale di mantenere per forza un frate nelle carceri senza che abbia commesso delitto alcuno, possa a ciò aderire, possa aderire senza violare lo Statuto? Evidentemente non conviene che questo dubbio sussista neppure un momento. Risolviamolo, perchè non solo esso si applicherebbe al caso che vi si presenta, ma ad altri casi che renderebbero molto spiacevole non solo la condizione dei frati, ma di tutti i cittadini.

L'obbligazione che hanno i frati di osservare i loro voti, l'obbligazione che hanno di rimanere in convento, è un'obbligazione dello stesso genere di quella per cui tutti i cattolici sono obbligati di andare alla comunione una volta all'anno, per cui sono obbligati di confessare i loro peccati quando sono in stato di morte spirituale, per cui debbono astenersi dal mangiare grasso il venerdì ed il sabato.

Sono tutte prescrizioni della Chiesa, sono vincoli dell'indi-

viduo verso la Chiesa, sono dunque tutti dello stesso genere. Ora, se ammettete che un padre guardiano possa invocare il braccio secolare per costringere un frate a rimanere in convento, voi ammetterete necessariamente che il vescovo, che il parroco potranno invocare il braccio secolare per visitare, ad esempio, la mia casa, e vedere se il venerdì vi si mangi di magro o di grasso, e si verrà al punto che si è ora nello Stato di Roma, specialmente dopo le avvenute reazioni politiche, che i parroci debbono fare il giro nelle loro parrocchie, e chiedere alla porta di ciascun parrocchiano il biglietto pasquale.

Ora, vogliamo noi che, se il parroco domanda il biglietto pasquale, si presti il braccio secolare per costringere i fedeli a presentarlo a pena di essere sottoposti a quelle spiacevoli esemplarità che erano in uso presso i nostri rimoti maggiori?

Evidentemente i principii debbono essere applicati in tutta la loro ampiezza, o si fanno valere in tutto, o si dovrà cedere in tutto. Dal momento che si presenta un dubbio il quale logicamente produrrebbe tutti questi assurdi, voi non dovete, non potete frapparre ritardo nel respingerlo.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dirò due parole sole in risposta all'onorevole deputato Sineo.

O esiste il dubbio a cui accennava il deputato Sineo, e, ciò essendo, egli stesso ammette che è perfettamente inutile la sua dichiarazione; o il dubbio non esiste, e per questo rispetto la sua dichiarazione torna ugualmente inutile, perchè sarà sempre la dichiarazione di un dubbio che non esiste.

**SINEO**. Domando la parola. (*Rumori*)

*Voci*. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE**. Allora interrogo la Camera se voglia accordare ancora la parola al deputato Sineo.

**MICHELINI G. B.** Delle molte cose... (*Risa*)

**PRESIDENTE**. Perdoni il deputato Michelinini, ma ora non ha facoltà di parlare.

Domanderò alla Camera se voglia concedere per la terza volta la parola al deputato Sineo.

(*La Camera accorda.*)

**SINEO**. Non abuserò di questa compiacenza della Camera. Il dilemma del guardasigilli egli stesso lo aveva anticipatamente respinto. Eravi sorgente di dubbio, poichè, come enunciava l'onorevole Michelinini, il guardasigilli, nel suo primo discorso, aveva disgraziatamente appalesata una opinione contraria alla retta intelligenza dello Statuto. Il dubbio nasceva dunque dalle sue parole, e vi è quindi motivo di risolverlo. Dal momento che fu palesata questa opinione nel seno del Parlamento, il dubbio esiste pei dipendenti dai due dicasteri dell'interno e di grazia e giustizia, e si debbono temere le conseguenze che ho accennate.

**PRESIDENTE**. Il deputato Michelinini G. B. ha la parola per un fatto personale, benchè per vero non abbia inteso dall'onorevole Sineo alcun che di personale a lui.

**MICHELINI G. B.** Delle moltissime cose dette dall'onorevole Sineo, una ha tutta la mia approvazione ed è la mia incompetenza nella questione di cui si tratta.

Avendo passata quasi intera la mia vita nell'occuparmi di cose agricole, anzichè del diritto pubblico, è conseguenza necessaria che io non possa venire a contesa con un onorevole membro di questa Camera, il quale alle profonde cognizioni della giurisprudenza unisce cognizioni egualmente profonde dei fondamenti di essa, vale a dire del diritto pubblico, ed è precisamente di diritto pubblico che si tratta presentemente; tuttavia credo dovere insistere sulla necessità dell'emenda-

mento da me proposto. L'onorevole Sineo interpreta lo Statuto in un modo che molto si avvicina...

**PRESIDENTE.** Faccio avvertito il deputato Michelini che queste considerazioni non possono più riferirsi ad un fatto personale...

**MICHELINI G. B.** Si è lasciato parlare sì lungamente l'onorevole deputato Sineo...

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo parlò lungamente perchè aveva facoltà di parlare in genere. Ella invece ha la parola solo per un fatto personale, perchè l'ha domandata solo per questo.

**MICHELINI G. B.** Io ho domandata la parola per un fatto personale perchè credeva che il signor presidente non volesse concedermela altrimenti. (*ilarità e risa prolungate*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha formulato il seguente ordine del giorno :

« La Camera, riconoscendo che i membri degli ordini religiosi godono incontrastabilmente di tutti i diritti guarentiti dallo Statuto, passa all'ordine del giorno sopra il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Michelini. »

Su questo ordine del giorno il Ministero propone la questione pregiudiziale, ossia l'ordine del giorno puro e semplice.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Propongo la questione pregiudiziale, appunto per non pregiudicare le altre questioni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale sull'ordine del giorno proposto dal deputato Sineo.

(È approvata.)

Debbo ora annunziare alla Camera che fu dal deputato Ricci presentato, subordinatamente alla proposta dell'onorevole Arnulfo, cioè nel caso in cui essa venga rigettata, un nuovo emendamento in questi termini :

« Alle sole monache però sarà fatta facoltà di rimanere nei loro chiostri, o di essere raccolte in altri, purchè del loro stesso ordine. »

Prima metterò ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo colla modificazione suggerita dall'onorevole Michelini e dal proponente accettata.

Essa verrebbe dopo l'articolo del Governo concepita nei seguenti termini :

« Le persone componenti le comunità e gli stabilimenti soppressi potranno continuare a vivere nei loro chiostri, od in quelli che verranno destinati, purchè dello stesso ordine, osservate le regole del loro istituto, e godranno dei redditi delle rispettive comunità e stabilimenti. Di mano in mano che per morte o per altre cause tali persone cesseranno di far parte della comunità cui appartengono, le relative quote dei redditi spetteranno alla cassa di cui all'articolo 6. »

(La Camera rigetta.)

Ora viene l'emendamento proposto dal deputato Ricci. L'autore di esso ha la parola per svolgerlo.

**RICCI.** Non credo di dovere abusare lungamente della sofferenza della Camera per spiegare il concetto di quest'emendamento che è per sé assai chiaro. Esso diminuisce gli effetti di quello proposto dal deputato Arnulfo, si limita alle sole monache, e non fa alcuna menzione dei loro redditi, i quali resterebbero amministrati come dispone questa legge. Mi pare solamente che debba farsi una differenza grande tra gli istituti di uomini e quelli di donne. Per le donne che desiderano rimanere nel loro antico convento mi pare che sia veramente una sevizie il volernele espellere. Quindi io credo che per puro senso di umanità, se non vuol dirsi di cortesia, non possa rifiutarsi questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione lo accetta ?

**CADORNA C., relatore.** Essa non accetta questo emendamento per le stesse ragioni per cui non ha accettato l'emendamento Arnulfo, giacchè questo è una parte di quello.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Ricci essendo stato appoggiato lo metto ai voti.

(La Camera rigetta.)

Ora avrebbesi a mettere ai voti l'articolo 1 quale venne formulato dalla Commissione ed accettato dal Ministero. Però debbo dare la parola ancora a due oratori, i quali si riservarono di chiedere qualche spiegazione al Ministero prima che si votasse questo articolo.

Questi oratori sono i deputati De Viry e Michelini Alessandro.

La parola spetta al deputato De Viry.

**DE VIRY.** D'après les explications qui ont été données par monsieur le ministre des affaires étrangères, je crois devoir adresser quelques demandes au Ministère pour connaître la portée de cet article de la loi. Monsieur le ministre nous disait, dans une des séances précédentes, que l'on procéderait à la suppression des ordres plus riches avant d'en venir à celle des ordres qui ne possèdent pas, comme sont les ordres mendians.

Ceci posé, il est essentiel que l'on nous fasse bien clairement connaître l'étendue que l'on donnera à cette disposition de la loi.

J'ai, dans mon premier discours, déjà fait ressortir que nous avons en Savoie quelques ordres qui se trouvent dans une position tout à fait particulière et exceptionnelle, et relativement auxquels il est important, je crois, que nous ayons des explications du Ministère, afin que chacun des intéressés, connaissant le sort qui lui est réservé, puisse prendre ses mesures en conséquence.

Je cite par exemple les sœurs de la Présentation, qui existent à St-Julien, et dont j'ai déjà parlé. J'ai lu à la Chambre le décret royal par lequel ces religieuses avaient été autorisées, quoique d'origine française, à acheter dans notre pays jusqu'à concurrence du capital de 150,000 francs.

Or, en suite de ce décret, ces sœurs ont fait des acquisitions, confiantes comme elles l'étaient dans la parole du Gouvernement, qui, en limitant la somme jusqu'à concurrence de laquelle elles pouvaient acheter, semblait leur garantir jusqu'à cette valeur une possession paisible et sans contestation. Je ne puis, pour ma part, croire que le Gouvernement puisse songer à s'emparer des biens acquis en suite d'une autorisation si explicite; autrement je devrais presque y voir une violation de la parole donnée, de la garantie promise. Cependant ces biens figurent dans l'état présenté par le Ministère; or il est essentiel que les intéressés connaissent de la bouche même de monsieur le ministre si on ne tiendra aucun compte de droits si incontestables lors de la mise à exécution de la loi.

Je crois, quant à moi, que ces biens qui ont été achetés en suite d'une autorisation spéciale, qui l'ont été d'après la confiance que l'on avait dans le Gouvernement, qui était alors absolu et pouvait tout accorder en pareille matière, je crois, dis-je, que ces biens doivent appartenir à ceux qui les ont acquis légalement et d'une manière irrévocable.

Je crois que le Gouvernement ne peut mettre la main sur de tels biens sans commettre un acte entaché de la plus évidente, de la plus criante injustice.

Et qu'on ne vienne pas dire, comme on l'a répété dans le cours de cette discussion pour justifier l'appropriation qu'en veut faire, que ces acquisitions remontent à une époque tellement éloignée qu'on ne peut les déterminer, ni en connaître l'origine ni l'étendue; non, elles ne datent que de 1837, le décret royal étant du 10 juin de cette année; je l'ai déjà lu à la Chambre et je l'ai encore ici entre mes mains.

Ainsi je crois que monsieur le ministre voudra bien donner à cet égard quelques explications pour rassurer les membres de cette corporation religieuse, plus particulièrement intéressés, je dirais même pour rassurer les parents de ces nombreux enfants qui fréquentent les écoles tenues par ces sœurs elles-mêmes, qui, outre d'être dédiées à l'assistance des infirmes, tiennent des écoles pour les classes pauvres. (*Rumori*)

Mais permettez, messieurs: comme je vois dans l'article l'adverbe *precipualemente*, dont la signification peut être plus ou moins élastique, il faudrait bien savoir ce qu'on veut en dire par ce mot.

Ces religieuses ne sont peut-être pas, dans le sens que l'entendra le Ministère, exclusivement et principalement consacrées à l'assistance des infirmes ou à l'instruction populaire; dès lors, elles pourraient fort bien venir comprises dans la mesure qui nous est proposée par cette loi, et, si elles y échappent maintenant, seront-elles aussi heureuses plus tard, lorsqu'on voudra faire une nouvelle épuration?

Je voudrais savoir comment on interprétera alors cet article à leur égard.

Je dis qu'avec une autorisation comme celle qu'elles ont, il y aurait injustice souveraine, inqualifiable, si l'on venait à saisir les biens achetés sous la garantie et sous la sauvegarde d'une promesse royale.

J'aurais une autre demande à faire relativement à l'abbaye d'Hautecombe.

Quelles sont les intentions du Ministère relativement à cette pieuse fondation d'un de nos derniers souverains?

Si la loi actuelle est une réalité, si on veut l'exécuter ponctuellement, il est certain qu'immédiatement après sa promulgation cette maison religieuse doit être supprimée, parce qu'elle appartient aux moines de Cîteaux, ordre uniquement adonné à la vie contemplative et ascétique. Or, messieurs, je n'hésite pas à le dire devant la Chambre et devant le pays, ce serait une honte pour nous si nous venions, pour nous emparer des biens qui forment la dotation de ce monastère, à transgresser la volonté bien connue du pieux fondateur qui a relevé des ruines cette antique et célèbre abbaye. (*Rumori*)

Je dis cela parce qu'il est certain que ces biens qu'il a achetés avec sa propre fortune, il a voulu les destiner, sans le moindre doute, à l'entretien de cet ordre, auquel il rendait ce que la révolution française lui avait enlevé, de cet ordre qui depuis des siècles veillait déjà sur ce dépôt sacré, de cet ordre qu'il rappelait lui-même afin qu'il priât constamment pour le repos de son âme et de celles de ses illustres ayeux.

Vous me direz: mais nous leur substituerons quelques prêtres. Mais, je vous le demande, dans cette immense abbaye, véritable monument national, grâce aux largesses de ce prince qui l'a relevé de ses ruines, et que tant d'étrangers vont visiter chaque année, est-ce que deux ou trois prêtres pourront remplacer un ordre religieux tel que celui qui s'y trouve aujourd'hui? Un ordre dont les souvenirs historiques sont si intimement liés avec ceux de la maison même de nos princes!

Je trouve même que la présence de ce grand nombre de moines dans l'abbaye, située, comme vous le savez, dans un endroit solitaire et écarté de toute habitation, lui donne un

certain aspect d'antiquité, un cachet de moyen âge qui frappe à prime abord, et qui inspire le respect et la vénération à tous ceux qui la visitent pour la première fois, et certainement cela n'existerait pas, si l'on venait à remplacer ces moines par un petit nombre de prêtres séculiers. Il est facile, au reste, pour ceux qui connaissent les localités, qui ont visité l'abbaye, de comprendre que quelques prêtres ne pourraient suffire pour l'entretien des immenses bâtiments et dépendances qui y sont annexés, et surtout pour les conserver dans l'état vraiment remarquable où ils sont aujourd'hui.

Il faut une corporation religieuse nombreuse et uniquement adonnée aux soins qu'exigent l'entretien et la conservation du monastère, de ses dépendances et de la magnifique église où sont placés tous ces monuments, chefs-d'œuvre de l'art, qui contiennent les restes de ces comtes et ducs fondateurs de l'illustre Maison qui nous gouverne, et où se trouvent, entre autres, les cendres du célèbre Comte-Vert, un des souvenirs les plus glorieux de l'histoire de notre patrie.

Non, je n'hésite pas à le dire, je crois que la Savoie verrait de fort mauvais œil que l'on vint toute à changer, pour une simple question financière, de ce qui nous résulte avoir été l'intention du monarque qui redonnait à Hautecombe son ancienne splendeur, et y rappelait ceux-là mêmes qui en avaient déjà peuplé les solitudes.

Je parlerai maintenant d'un autre ordre religieux que nous avons en Savoie. (*Rumori*)

Permettez, messieurs: puisque nous en sommes à la discussion de l'article qui proclame la suppression des corporations religieuses, il est de l'intérêt du représentant de chaque province de demander des explications au Ministère; je crois que c'est là un droit, un devoir que nous devons exercer pour éviter plus tard tout regret comme tout reproche.

Or à Chambéry nous avons un ordre religieux qui a bâti, il y a peu d'années, la maison qu'il occupe maintenant. Je veux parler de l'ordre des Carmélites. Il y a à peine une vingtaine d'années que nous avons vu cet édifice s'élever. Les dots de chaque religieuse et quelques fonds particuliers ont suffi pour faire face à cette dépense. Ces religieuses existent encore en grande partie maintenant.

Vous allez sans doute supprimer cet ordre, car c'est un ordre contemplatif.

Vous allez vous emparer de ses biens; mais au moins je pense qu'en faisant cela vous rendrez à chacune des sœurs la dotation qu'elle a apportée.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze*. Cela est dans la loi.

**DE VIRY**. Cela est dans la loi, il est vrai, mais je demanderai de quelle manière cela se fera. Est-ce qu'on tiendra compte de ce que chacune des sœurs aura versé à son entrée en religion?

Paiera-t-on ce capital sans retenue? Ou ne remettra-t-on qu'une somme approximative et basée sur la valeur de l'immeuble partagée entre le nombre de religieuses qui existent dans le couvent au moment de sa suppression? Voilà un point assez délicat, ce me semble, et sur lequel j'attends quelque réponse du Ministère. La loi n'est pas suffisamment claire, et quand on viendra à l'application de cet article il pourra se présenter bien des difficultés qu'on n'a peut-être pas prévues, et qui, mal entendues, pourraient être lésives de droits incontestables, de droits légalement acquis. Une explication de monsieur le ministre à cet égard pourra enlever bien des doutes.

S'il m'était permis d'exprimer mon opinion, je dirais que



les religieuses qui existent encore, étant les fondatrices de cette maison, ce ne peut pas être l'esprit de la loi de s'emparer immédiatement de biens dont il est si facile de reconnaître les vrais propriétaires. C'est au reste ce qu'on a déjà démontré à l'évidence dans cette discussion.

Il y a encore en Savoie un autre ordre qui est, je crois pouvoir le dire, sous la protection de la France; cet ordre est celui des Ligoriens. Je crois même que les membres de cette congrégation, tous ou presque tous français, ont fait des démarches auprès de leur Gouvernement pour obtenir la conservation de leur propriété menacée par cette loi. La maison même qu'occupent ces religieux appartient à un français, et cependant je crois qu'on a porté sur l'état qui nous a été distribué les biens de cet ordre.

Il y a là une question internationale assez délicate et qui mérite quelques réflexions; car, si je dois croire à ce qui m'a été assuré, le Gouvernement français aurait déjà adressé au nôtre quelques observations à ce sujet.

D'après tous ce que je viens de dire, on voit qu'il faudra nécessairement faire des exceptions; dès lors il faudrait s'expliquer bien clairement pour qu'on sache en quoi ces exceptions consisteront. Je demande donc en ce moment ces explications que je regarde comme indispensables, et je les demande d'autant plus que je vois dans le discours de monsieur le garde des sceaux, si j'en ai bien compris toute la portée, une phrase qui me paraît bien étrange. D'après cette phrase il n'est pas difficile de s'apercevoir qu'il y a eu une étrange confusion dans toute la discussion qui a eu lieu jusqu'à présent. Hier monsieur le ministre de la justice a dit que, d'après cet article, il ne s'agissait pas de la suppression de corporations, mais seulement de celle de communautés, ou plutôt maisons religieuses. Or en cela il y a une immense différence, et je demande s'il est possible de prendre une détermination semblable; je demande si le Gouvernement peut rendre à la vie civile, à la jouissance de tous droits civils les membres de telle ou telle maison religieuse, et ne pas mettre dans la même position, accorder la plénitude des mêmes droits à tous les autres membres du même ordre!

Par exemple, vous avez à Turin un couvent de la Visitation; vous le supprimez, et ces religieuses jouiront de tous leurs droits civils, tandis que d'autres religieuses d'un autre couvent du même ordre, situé dans une autre partie des Etats, et qui n'aura pas été supprimé, seront privées de la jouissance de ces mêmes droits civils. Je vois là une anomalie, une injustice manifeste, une violation du droit personnel à chacune de ces religieuses; car le Gouvernement ne peut pas s'ériger en juge souverain et trancher la difficulté de cette manière et selon son bon plaisir; non il ne peut dire, sans porter atteinte aux principes les plus sacrés: je rends la vie civile aux uns et je la refuse aux autres.

Je comprendrais si le Gouvernement disait: je supprime tel ordre et rends à tous ses membres leurs droits civils; mais dire, j'abolis à mon gré telle communauté d'un tel ordre parce qu'elle me paraît nuisible aux intérêts de l'Etat, et je conserve toutefois telle ou telle autre maison du même ordre, et aux premiers j'accorde des bienfaits que je refuse aux autres, c'est ce que je ne puis admettre parce qu'il en résulterait cette conséquence vraiment absurde que les membres des communautés qu'on supprimerait comme nuisibles seraient les plus favorisés par la loi, tandis que ceux que l'on conserverait comme utiles à l'Etat se trouveraient les plus mal partagés. Voilà les conséquences certaines de ce système, et c'est ce qui ressort des paroles prononcées par monsieur

le garde des sceaux en répondant à mon honorable ami et collègue monsieur Della Motta.

Je prierai monsieur le ministre de donner à cet égard des explications qui puissent me rassurer sur ces suites de la loi qui me paraissent n'être pas dénuées d'importance. Je me réserve de présenter dans le cours de la discussion les observations sur lesquelles je croirai devoir appeler l'attention de la Chambre et du Ministère; car, si l'on fait cette différence entre les membres d'un même ordre, il est indispensable que l'on sache quelles seront les maisons conservées et quelles les supprimées pour que chaque religieux puisse prendre les mesures que cette détermination peut suggérer. Il faut donc absolument que cette distinction soit bien connue, et que dès à présent on nous communique l'état qui devra être annexé à la loi.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno*. Risponderò prima di tutto ad uno degli eccitamenti fatti dall'onorevole deputato De Viry.

Egli diceva che, quantunque il progetto suonasse altrimenti, tuttavia, dopo le spiegazioni che per me si diedero, sembrasse che l'intenzione del Governo fosse soltanto quella di sopprimere comunità e non di sopprimere corporazioni religiose. Io osservo all'onorevole deputato De Viry che, se egli avesse esaminato attentamente il tenore del progetto, avrebbe riconosciuto non essere diverso il senso del medesimo dalle mie dichiarazioni, perchè nell'articolo 1, come ha già fatto avvertire il deputato Della Motta, non si dice che restino soppresse le corporazioni ma le comunità. Questi sono i termini ed è il senso del progetto, nè altrimenti si potrebbe fare perchè, come ho pure osservato nella discussione generale, il potere civile ben può sopprimere la personalità civile, può respingere e togliere il privilegio dato alle comunità religiose, ma non istà a lui il sopprimere le corporazioni che dalla sua autorità non dipendono. E si fu appunto per rimanere negli stretti limiti della competenza del potere civile che l'articolo 1 venne formulato in tal modo. Ma, osserva l'onorevole deputato De Viry, sarebbe un inconveniente, una ingiustizia il sopprimere una data comunità e non sopprimere un'altra, quantunque appartenga alla stessa corporazione.

Dirò anzitutto al deputato De Viry che il Governo non ha detto ancora di voler sopprimere una comunità e di volerne mantenere un'altra della stessa corporazione; ciò si vedrà dall'elenco che sarà unito alla legge, giacchè può essere che l'inconveniente accennato dall'onorevole De Viry non sia per verificarsi.

Ma, dato pure che alcune comunità di certe corporazioni venissero eccettuate ed altre soppresse, non vi sarebbe tuttavia alcun inconveniente, perchè, rispetto al Governo, le corporazioni religiose non esistono, non esistono gli ordini e non vi sono che conventi e comunità religiose; e quindi nulla impedisce che alcuni conventi vengano conservati ed altri annullati, potendo facilmente succedere che in una data località un convento possa convenevolmente esistere e che altrove appaia utile la soppressione di un altro convento dello stesso ordine.

Quanto all'altro eccitamento, me ne rincresce, ma io non posso dare le domandate spiegazioni.

Il progetto di legge fu formato coll'intendimento di allontanare qualsiasi discussione sulla conservazione piuttosto di questa che di quell'altra comunità, sulla esclusione di questo o di quell'altro stabilimento; giacchè ognuno vede che il discutere in Parlamento sulla convenienza di conservare o sopprimere le singole comunità, sarebbe impossibile. Le comu-

nità religiose, come ben sa la Camera, sono in numero di 600, e perciò, se occorresse di parlare specialmente di tutte, la presente discussione che dura già da dieci giorni non si potrebbe compiere in dieci mesi. Nel modo stesso che l'onorevole deputato De Viry insorge per gli stabilimenti della sua provincia, potrebbe insorgere l'onorevole Despina per gli stabilimenti della provincia d'Annecy, e così successivamente tutti i deputati che osteggiano questo progetto verrebbero a posta loro parlando delle comunità esistenti nei luoghi componenti il loro collegio elettorale; perciò il Governo stimò conveniente che nella legge si stabilissero soltanto le basi, i principii generali della soppressione e delle relative eccezioni, lasciando al potere esecutivo il determinare quindi nell'elenco quali saranno le comunità sopprese e quali le conservate, a tenore delle stabilite categorie. Se la Camera non fosse per adottare questo principio, allora sarebbe il caso di discutere come vorrebbe l'onorevole De Viry; ma, se l'avviso della Camera è consentaneo al progetto, io non credo di dover dare altre spiegazioni sull'eccitamento fattomi dall'onorevole deputato De Viry.

Avvertirò tuttavia l'onorevole De Viry che egli grandemente s'inganna quando dice che uno stabilimento può e deve essere conservato solo perchè, in forza di un decreto speciale abbia ottenuto l'autorizzazione di acquistare degli stabili. Io penso che lo stabilimento da cui siasi ottenuto tale autorizzazione si trovi perfettamente nelle stesse condizioni in cui si trovano tutti gli altri che fecero acquisti in forza di una autorizzazione speciale fondata sulle disposizioni generali della legge. Ogni altro stabilimento potrebbe addurre le stesse considerazioni di giustizia; pei fatti acquisiti potrebbe, io dico, invocare la legge e la speciale autorizzazione che avesse ottenuto di conformità alla medesima.

Osserverò ancora, per ciò che riguarda i monaci di Altacomba, che, secondo il progetto di legge, non si tolgono i servizi, non si annullano i pesi che sieno stati imposti sui beni della comunità; quei servizi religiosi, che stanno, e meritamente, a cuore dell'onorevole De Viry, saranno eseguiti nonostante la sanzione che avrà questa legge; se non che, invece di essere eseguiti da monaci cistercensi, lo saranno da sacerdoti, i quali, e rispetto a Dio e rispetto alla Chiesa e rispetto a tutti, vi potranno adempiere in modo lodevole e conveniente al pari dei monaci cistercensi. In questa parte ancora può essere certo l'onorevole De Viry, che, quando venisse nella soppressione compresa la comunità di che si tratta, non sarebbe per derivarne alcun danno nè allo Stato nè alla Chiesa.

Infine osserverò, rispetto alle monache carmelitane e relativamente alle loro doti, che il progetto all'articolo 15 attribuisce loro il diritto di richiamarle; ma, siccome di tale argomento potrà trattarsi quando verrà in discussione esso articolo, così non pare che si debba entrare per ora in maggiori dettagli.

Credo pertanto di avere sufficientemente risposto all'onorevole De Viry e di non dover dare ulteriori schiarimenti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini A. ha facoltà di parlare.

**MICHELINI A.** Non si inquieti la Camera, perchè sa che di rado i miei discorsi sono lunghi. Signori, come la Camera ha udito, non ho chiesto la parola per entrare nel merito della discussione dell'articolo 1 di questa legge che da molti giorni ci sta occupando. Questa legge, o signori, sebbene io non la possa approvare in tutte le sue parti, ciò nullameno la voterò, non potendone avere una migliore. Solamente vorrei chiedere al signor ministro uno schiarimento, e quindi

rettificare un errore che credo sia occorso nell'elenco delle corporazioni religiose che ci è stato distribuito. In esso, alla pagina 55, accanto al collegio dei padri Somaschi di Fossano, vedo la seguente osservazione: « Cessarono dall'istruzione in seguito a deliberazione comunale della tornata di primavera del 1850. »

Questa cosa non è esatta: io posso assicurare la Camera che è bensì vero che nel 1850, avendo quel municipio intenzione di fare un collegio nazionale, e per altre considerazioni inutili a dirsi, le scuole furono tolte ai padri somaschi, ma che essi continuarono, come tuttora continuano, a ricevere alunni interni nel loro collegio. Inoltre, sin dall'autunno dell'anno scorso, per un accordo fatto con quel Consiglio comunale, il quale abbandonava il progetto del collegio nazionale, le scuole ritornarono nel locale dove erano prima, appartenente ai frati, i quali anzi lo accordarono gratuitamente.

Io non intendo di perorare nè per la conservazione nè per la soppressione di questi frati; questo ho detto unicamente per amor del vero.

Finisco come ho cominciato. Voterò questa legge, sebbene mi vada poco a genio, non per soverchia tenerezza verso il Ministero, ma perchè essa consacra un principio.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Credo di aver già detto che il quadro unito non è un documento, ma una semplice dimostrazione fornita alla Camera perchè potesse approssimativamente conoscere il risultato probabile delle disposizioni di questa legge. Del resto, quanto al fatto indicato dall'onorevole Michelini, non fu che un errore di stampa già avvertito dal Ministero, e quindi il deputato Michelini può essere tranquillo che l'erronea indicazione a cui accennava, non produrrà alcuna conseguenza.

**CADORNA C., relatore.** Come relatore, debbo diffatti confermare che qui è occorso un semplice errore di stampa, che cioè la nota che sta di contro alla comunità di Fossano era posta di contro ad un'altra comunità.

**BRUNET.** Aveva chiesto la parola per qualche osservazione su quanto disse il signor ministro degli affari esteri circa agli istituti religiosi aventi per iscopo l'istruzione; ma, attesa la dichiarazione che una benchè leggiera variazione a quest'articolo avrebbe tratto seco l'annullamento della legge, stimo di astenermi affatto dal parlare su tale riguardo.

Restringereò pertanto le mie osservazioni alla disposizione contenuta nel terzo alinea, ove è detto che le comunità religiose saranno sopprese con un decreto reale.

L'onorevole deputato De Viry ha accennato ad alcune difficoltà cui si andrebbe incontro col ridonamento parziale dei diritti civili ad alcune comunità religiose.

Io poi credo che, secondo le nostre leggi, sia politiche che civili, per ridonare agli individui componenti una comunità religiosa i diritti civili dei quali furono privati, si richieda una legge, non un decreto reale.

Presso tutte le nazioni colte, qualunque sia la forma di Governo, è stabilito che, sempre quando si tratta di dare e togliere diritti civili, è necessaria una disposizione legislativa.

Il nostro Codice civile stabiliva e lo Statuto ha confermato in tutti i cittadini il godimento dei diritti civili come principio generale. All'articolo 714 poi il primo ha sancito un'eccezione colla quale sono privati dei diritti civili i frati professi, fra i quali diritti avvi quello principale di succedere per eredità o trarre i beni per eredità.

La circostanza di essere questa privazione di diritti civili stabilita da una legge, l'importanza poi che nella vita civile ha l'esercizio del diritto di succedere, il quale non può dirsi

concentrato nel solo individuo frate, ma bensì esteso alle persone con lui strette da vincoli di parentela, tutto ciò dimostra come per la soppressione delle comunità religiose, alla quale va annesso il ridonamento dei diritti civili, sia indispensabile una legge.

Stando poi ai principii di diritto costituzionale, noi scorgiamo come uno dei primi elementi di conservazione dei poteri che costituiscono il Governo sia la determinazione dei limiti entro i quali debbono essere esercitati.

Le scienze fisiche, come le scienze razionali, ottennero dall'esperienza certe norme generali, certi principii, i quali si considerano come fondamento delle scienze medesime.

Così nel diritto costituzionale è stabilito che la giurisdizione assegnata dagli statuti fondamentali di uno Stato ad uno dei poteri non può da questo essere ceduta ad un altro potere.

Quando, come nel nostro caso, esiste un principio nello Statuto il quale concede ad ogni cittadino il libero esercizio dei diritti civili; quando una legge civile, come l'articolo 714 del Codice, toglie a certe determinate persone l'esercizio di questi diritti, è necessario che il potere stesso che tosse questi diritti li ridoni, e questo potere è la legge.

Il signor ministro osservava che la Camera, nel consentire a questa soppressione di conventi e contemporanea restituzione dei diritti civili, dava un voto di fiducia al Ministero stesso.

Il Parlamento, secondo i principii del diritto costituzionale, può concedere voti di fiducia ad un Ministero per operazioni per le quali non sia richiesta una speciale disposizione legislativa; ma, quando si tratta di annullare per alcune comunità religiose, cioè per le persone che le compongono, una legge in vigore, la quale le priva dei diritti civili, un voto di fiducia sarebbe senza efficacia.

Il decreto reale potrebbe bastare per la soppressione e le disposizioni esecutive della soppressione medesima, ma non già per dichiarare ridonati i civili diritti a coloro che, secondo legge, ne sono privi.

Credo pertanto che, a rendere questo progetto di legge conforme ai principii del diritto costituzionale e conforme alle disposizioni dello Statuto, sia necessario che, o con questa legge venga soppressa intieramente la privazione dei diritti civili fatta ai frati dagli articoli 714, 715, 716 del Codice civile e a seconda di quanto propose il deputato Valerio nel suo emendamento all'articolo secondo, oppure che al decreto reale proposto venga sostituita una legge.

**SINEO.** Quando si tratterà della votazione dell'articolo, io domanderò la divisione che è di diritto, secondo il nostro regolamento. Ma mi pare che si potrebbe anche dividere la discussione.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Brunet, sulle quali prego la Camera di riservarmi la parola prima che venga deciso sul merito di esse, colpiscono solamente l'ultima parte di quest'articolo. Io propongo che, se nessuno domanda più la parola sui tre primi paragrafi, si addivenga alla votazione di essi; quindi si passerà alle osservazioni fatte dal deputato Brunet sull'ultimo paragrafo, sul quale io pure intendeva fare alcune osservazioni.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole deputato Sineo che finora il deputato Brunet non ha presentato alcun emendamento, ed io non debbo credere che sia intenzionato a presentarne alcuno finchè non lo veggia portato al tavolo della Presidenza.

**SINEO.** Ripeto che, se non si discute più sulla prima parte, si potrebbe passare alla votazione. Si procederebbe dopo alla discussione della seconda parte.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**CADORNA C., relatore.** Io intendeva dire poche parole in risposta agli argomenti addotti dall'onorevole deputato Brunet, ma è necessario che prima si decida dalla Camera se si approva o no la divisione domandata dal deputato Sineo.

**PRESIDENTE.** La divisione è ammessa di diritto, quando si tratta di questioni complesse.

**CADORNA C., relatore.** Allora mi riservo di parlare quando si tratterà della votazione della seconda parte dell'articolo.

**DE VIRY.** Lorsque j'ai demandé des explications à monsieur le ministre de la justice, je croyais devoir le faire à cause de ce qu'il a dit dans son discours d'hier; car, comme toute la discussion générale s'est portée sur les corporations et non sur les communautés, et qu'on a toujours admis que l'être moral était la corporation, et que le Gouvernement avait le droit de renvoyer telle ou telle corporation selon que le lui conseilleraient l'intérêt de l'Etat, et qu'il pouvait dire dès lors qu'il n'était pas convenable que telle corporation restât dans l'Etat, je pouvais bien dire qu'on avait longuement discuté pour ne pas s'entendre. Mais, après tous ces débats, que monsieur le ministre me permette de lui dire que sa distinction, toute subtile qu'elle est, est cependant un peu tardive.

Je ne crois pas que les principes qu'il applique aux corporations puissent l'être à chaque communauté séparée, et je soutiens que dans ce cas cette injustice que j'ai signalée, et qu'on ne peut justifier, existera sans aucun doute. Or je ne puis croire qu'on veuille faire une loi qui pourrait produire un tel résultat.

Maintenant monsieur le ministre dit qu'il lui faut un vote de confiance, qu'il faut laisser le Gouvernement maître absolu et seul juge de la nécessité et de la convenance de faire cette espèce d'épuration parmi les communautés elles-mêmes.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Non, non!

**DE VIRY.** Dans ce cas, puisque c'est un vote de confiance qu'on désire, puisqu'on veut que tout soit laissé à l'arbitre du Gouvernement, qui pourra tout faire moyennant un simple décret royal, la Chambre peut décider ce qu'elle entend. Quant à moi, je déclare franchement que je ne puis donner un tel vote au Ministère actuel, car je ne puis avoir en lui une confiance si illimitée; et, puisque je vois sourire monsieur le président du Conseil, je lui rappellerai que, dussé-je mériter quelque blâme, je ne cesserai de lancer ces foudres qu'il prétendait l'autre jour partir de ces bancs, et qui pourront, j'espère, l'atteindre sans même passer sur la tête d'aucun de mes collègues de la droite. (*ilarità*)

Quant aux autres éclaircissements que j'ai demandés, je répondrai à monsieur le ministre que, quoiqu'il prétende n'avoir fait que poser des principes, je vois cependant, dans l'état qui nous a été remis, des classifications faites de manière à indiquer comment on entendra d'exécuter la loi. C'est au moins ce que j'ai cru saisir en examinant cet état.

En effet, si ce n'est qu'un état démonstratif qu'on a voulu présenter, et qu'il n'a été fait que pour indiquer les biens qui appartiennent aux communautés religieuses, en un mot, pour éclairer la Chambre, et que ce travail ne servira en rien plus tard au Ministère, lorsqu'on en viendra à la suppression des communautés, je n'aurai alors plus rien à dire sur ce sujet.

Mais j'ai cru y voir plus que cela; j'ai cru y apercevoir une idée prédominante au projet déjà arrêté relativement à

l'application de la loi. Monsieur le ministre a dit qu'il ne pouvait, à ce sujet, me donner aucune des explications que je lui demandais. Après cette réponse je n'insisterai pas davantage, puisque je vois que je n'obtiendrai rien. Toutefois je prierai monsieur le ministre de prendre en considération ces observations que j'ai soumises à la Chambre, pour éviter que, tout en cherchant à faire le bien du pays, on ne commette pas un acte d'injustice que rien au monde ne saurait justifier.

Et, en revenant sur ce que j'ai dit quant à l'abbaye de Hautecombe, j'insiste pour que, quelle que soit la détermination du Gouvernement à cet égard, et si l'on veut renvoyer à tout prix les moines qui y sont aujourd'hui, l'on y place au moins un nombre suffisant de prêtres, pour que cette abbaye soit aussi bien tenue qu'elle l'est maintenant, car je n'hésite pas à le dire, et avec toute l'effusion d'un sentiment éminemment patriotique, que ce serait une véritable honte pour notre pays de laisser dépérir un pareil monument, que tout pays serait fier de posséder, et qui tient une si large part dans notre histoire nationale. (*Bene!*)

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola semplicemente per rettificare ciò che ha testè detto l'onorevole deputato De Viry.

Egli ha dato alle mie parole ed al senso del progetto una estensione maggiore di quella che realmente possono avere. Io non ho detto, e il progetto non porta che il Ministero debba avere la facoltà assoluta di sopprimere o questo o quel convento; la sua facoltà è ristretta a quelle categorie che vengono specificamente indicate nel progetto; ma, per ciò che riguarda tutte le altre comunità appartenenti a qualsiasi corporazione non compresa nelle eccezioni, esse comunità cadono per effetto della soppressione pronunciata dalla legge e per virtù di questa, ed il Ministero non potrebbe col decreto reale farle risorgere. Vede dunque l'onorevole deputato De Viry che la facoltà che si lascia al Governo non è così ampia come egli vorrebbe supporla, perchè dalla Camera venga negata al Ministero quella fiducia che domanda.

Poichè ho la parola, farò ancora una breve risposta all'onorevole deputato Brunet.

Egli ha sempre parlato come se fosse lasciata al Governo la facoltà d'indicare i membri delle corporazioni religiose che saranno o non saranno colpite dalla soppressione.

Parmi in verità che egli parlasse in tale senso quando diceva che, lasciata questa facoltà al Governo, il Governo potrebbe dire che questo o quell'altro monaco avrà o non avrà il godimento dei diritti civili. Ma io prego l'onorevole deputato di esaminare il progetto e vedrà che non trattasi di escludere un membro od un altro dalle comunità religiose; trattasi soltanto di stabilire quale sarà la condizione dei membri delle corporazioni soppresse. Sarà per effetto della soppressione che i membri appartenenti a questa o a quell'altra comunità potranno riacquistare o non riacquistare i diritti civili, ed essi li riacquisteranno non già ad arbitrio del Governo, ma in forza della soppressione ordinata dalla legge. Vede dunque che non si tratta per nulla di derogare ad una legge, non trattasi per nulla di un'abdicazione delle facoltà competenti al potere legislativo.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE**. Siccome fu chiesta la divisione, metterò ai voti la prima parte dell'articolo 1:

« Tutte le comunità e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari, esistenti nello Stato, sono soppressi.

« In avvenire simili comunità e stabilimenti non potranno essere legalmente costituiti che in forza di legge. »

(La Camera approva.)

Ora leggerò la seconda parte:

« Sono eccettuate dalla soppressione:

« a) Le suore di carità e di San Giuseppe. »

**BOTTA**. Intendo di proporre una variazione puramente di redazione. Invece delle parole: *sono eccettuate*, io propongo che si dica: *sono per ora mantenute*. È la stessa locuzione usata nella legge di espulsione dei gesuiti e delle dame del Sacro Cuore che si è creduto di mantenere provvisoriamente nella Savoia, e mi pare che sia più consona alle dichiarazioni degli stessi signori ministri e di quanti altri desiderano di sopprimere tutte queste corporazioni, ma non credono conveniente farlo in questo momento. (*No! no!*)

Verrà tempo in cui saranno soppresse tutte: lo hanno detto l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di grazia e giustizia...

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io non ho detto questo.

**BOTTA**. Conseguentemente io propongo che, invece di dire *sono eccettuate*, si dica *sono per ora mantenute*.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io mi oppongo formalmente a questo emendamento, massime dopo i commenti che ne fece l'onorevole proponente, che vorrebbe appoggiarlo sopra una supposta mia dichiarazione, lontanissima dalle mie intenzioni. Io ho detto che vi erano due categorie di ordini fra quelli mantenuti, alcuni che dovranno essere soppressi nell'avvenire, altri invece di cui io credo utile ed opportuna la conservazione in modo definitivo. Quindi non posso assolutamente accettare questa modificazione; e d'altronde, poichè non si potranno nè sopprimere nè ricostituire se non in forza di legge, io non vedo perchè si voglia introdurre le parole *per ora*.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Botta.

(È appoggiato.)

**BOTTA**. Ho sempre tenuto dietro con attenzione ai discorsi pronunciati in questa importante discussione, e singolarmente dei signori ministri, e quando l'onorevole presidente del Consiglio difendeva il progetto sì e come ci viene proposto, rispondendo a qualche oratore che lo avrebbe voluto più largo, come io pure lo avrei desiderato, si è valso della seguente espressione che io scrissi immediatamente quando la pronunziava: « almeno sinchè sia giunto il tempo di compierla, » e si alludeva alla soppressione di tutte le monastiche corporazioni.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Parlava solo di alcuni ordini.

**BOTTA**. Ho creduto che fosse intenzione del Governo di sopprimerli tutti col tempo, onde, come diceva l'onorevole Robecchi, non si abbia più a parlare nè di frati nè di monache. Ma, dacchè veggo che il signor presidente del Consiglio non ammette nemmeno il mio emendamento, quantunque semplicissimo, io lo ritiro con dichiarazione e protesta che le poche parole cui ha dato luogo la mia proposta non abbiano a produrre nè interpretazione, nè un precedente favorevole a pro degli stabilimenti conservati.

**PRESIDENTE**. Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'articolo siccome è proposto dalla Commissione. (*Vedi sopra*) (La Camera approva.)

Ora viene la terza parte:

« Quelle fra le comunità degli ordini e delle corporazioni precipuamente destinate od all'educazione ed istruzione pubblica od alla predicazione ed assistenza degli infermi che saranno nominativamente designate in un apposito elenco approvato con decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge. »

La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Signori, io non vengo a proporvi la soppressione di questa terza parte dell'articolo. Credo che la Camera si è pronunziata chiaramente a questo riguardo quando ha respinto l'emendamento dell'onorevole Robecchi. Vengo soltanto a sottoporvi alcune considerazioni di cui credo riconoscerete la gravità, e per cui io opino che questo paragrafo debba essere concepito in termini diversi.

Io non ho proposto e non intendo proporre emendamenti, appunto per i motivi che la Camera può facilmente capire, e perchè credo che, dietro le considerazioni che esporrò, sarebbe agevole al guardasigilli, mostrandosi coerente ai principii da lui stesso proclamati, sarebbe del pari agevole alla Commissione di formulare qualche proposta che potesse essere accettata da una grande maggioranza della Camera, senza che nessuno dovesse fare violenza alle proprie convinzioni.

In primo luogo, poichè cominciò l'onorevole deputato Brunet a toccare questo argomento, io debbo insistere su quanto ha detto. Egli fece un'osservazione giustissima, la quale merita di essere altamente meditata.

Io credo che non c'è esempio di potere legislativo in tempi normali che abbia concesso al potere esecutivo una facoltà così ampia come è quella che ci chiede il Ministero con questo progetto. Egli verrebbe sostanzialmente in molti casi a farsi l'arbitro delle fortune private. L'onorevole guardasigilli fu colpito dalla gravità di questa osservazione, formulata con molta precisione dall'onorevole Brunet. Ha creduto di dover dichiarare che egli stesso respingerebbe la proposta che lo autorizzasse a secolarizzare questo o quell'altro membro degli ordini monastici; ma, dice egli, noi non vogliamo questo, vogliamo bensì poter sopprimere una casa, secolarizzare tutti i frati, tutte le monache che sono in questa casa.

Ma, o signori, vedete che nella sostanza si viene allo stesso: sono noti i membri di una data casa; sono noti i diritti o aperti o prossimi ad aprirsi; quindi è evidente che in molti casi il decreto che emanerà verrà a colpire dei diritti privati anticipatamente conosciuti dal Ministero.

È noto ad una gran parte della Camera il caso verificatosi in una doviziosissima famiglia di Genova, in cui una ragazza che aveva fatti i suoi voti nelle dame del Sacro Cuore fu, per concessione pontificia, secolarizzata onde potesse succedere nella famiglia e prendere una parte considerevole di quelle larghe sostanze. Credo poi che essa abbia rifatti i suoi voti, e che in questo modo i cospicui capitali che essa aveva liquidati quali corrispondenti alla sua quota in quella pingue successione, siano passati nell'ordine religioso prementovato.

Ora si potrà riprodurre la stessa scena: invece di chiedere la secolarizzazione al papa, si verrà a domandarla al Ministero; non si domanderà per un individuo, si domanderà per una casa intera. Si concede al Ministero il diritto di dare o di togliere la successione, d'introdurre o non introdurre nelle famiglie un nuovo successibile.

Questa facoltà è senza dubbio esorbitante; ma essa non segna il solo inconveniente di questo progetto; un inconveniente assai più grave e, a mio avviso, di porre in contrasto l'uno contro l'altro i signori ministri nell'esecuzione della

legge, dietro i principii schiettamente manifestati da ciascuno dinanzi alla Camera.

Io ho veramente sentito con piacere i principii professati ieri dall'onorevole guardasigilli. Egli ha detto che non avrebbe aderito a questa legge, se non fosse un'applicazione esatta della giustizia; se non fosse un atto di giustizia che si compie togliendo la personalità civile a quei corpi morali che ne sono indegni.

Di più egli ha anche professato quel principio, cui credo tutti i miei amici politici fanno plauso, che cioè tutti i cittadini possono non solo *adunarsi*, ma anche *associarsi* liberamente all'ombra dell'articolo 32 dello Statuto.

Questi principii, lo ripeto, ai quali non posso a meno di far plauso, devono essere applicati in modo logico, e non lo sarebbero, ed anzi si volgerebbero a danno della libertà e della prosperità dello Stato, se si adottassero tutti i pensieri che furono dal signor ministro delle finanze manifestati in questa discussione. Io ne darò un esempio.

Secondo le teorie del signor guardasigilli non si possono conservare le case degli ordini religiosi, salvo in ragione della loro utilità. Quindi, abolendo una casa di predicatori, dovete abolire tutte quelle che non somministrano maggiore utilità di quella che avete soppressa. Se abolite una casa che somministra buoni e dotti predicatori, e lasciate quelle in cui i predicatori sono ignoranti o peggio, contrastate evidentemente al principio di giustizia.

Ora il signor ministro di finanze ha indicato fra i primi che intenderebbe di sopprimere i padri predicatori di San Domenico, cioè i domenicani del Bosco. Egli è vero che questi padri sono ricchi; ma è pur vero che essi sono generalmente più dotti degli altri, che predicano generalmente meglio e soprattutto che appartengono ad una scuola teologica più consentanea al diritto pubblico del nostro paese.

La Camera sa che non altrimenti il nostro diritto pubblico concedeva una speciale protezione alla religione cattolica, salvo sottoponendo i suoi ministri a certe condizioni, specialmente per l'insegnamento ecclesiastico. Si sa quanto si pregiasse nel nostro paese l'insegnamento della teologia fatto dai domenicani, ed era appunto uso costante di conservare un domenicano fra i professori dell'Università, appunto per favorire quella scuola di teologia che si credeva più confacente al bene dello Stato.

La Camera sa quale immensa differenza siavi tra una teologia ed un'altra; quale differenza siavi tra la dottrina del Liguori e quella di altri teologi sì morali che dogmatici.

I domenicani in questi ultimi tempi ebbero una gran disgrazia; essi non avevano mai ammesso il dogma dell'Immacolata Concezione, ed era forse questo il punto di minore importanza fra quelli nei quali dimostravano la loro indipendenza dall'influenza della Corte di Roma. Ora con questa legge, secondo il modo di esecuzione che vorrebbe darle il signor ministro di finanze, verrebbero precisamente ad essere colpiti coloro che, per una certa abituale indipendenza congiunta alla dottrina ed alla gravità dei costumi, erano più pregiati nel nostro paese, e ciò con inescusabile violazione di quel principio di giustizia che era ieri proclamato dal signor guardasigilli.

Noi non dobbiamo esporre il paese alle perniciose conseguenze di questo intimo dissenso. Bisogna che la Camera prenda un partito; che essa veda quali sono le comunità che si vogliono abolire; se siano quelle che sono utili o quelle che sono inutili; se non si lascieranno sussistere le più perniciose.

Ma altre conseguenze ed ancora più pericolose scendono dalla proposta che ci fa il Ministero. La Camera ritiene come

il signor ministro delle finanze abbia dichiarato che le anomalie si verificherebbero specialmente circa gli ordini mendicanti, appunto perchè la loro soppressione non giova guari ad impinguare le finanze. Per contro, o signori, parecchie case di mendicanti, ammessa nella sua logica ampiezza la teorica sviluppata ieri dall'onorevole guardasigilli, dovrebbero essere fra le prime ad essere colpite dalla soppressione. Suppongo dunque che almeno per modo di transazione tra i due ministri, si soddisfarà in qualche parte al voto poc'anzi espresso dall'onorevole Mellana, il quale non vorrebbe soffrire indugi nella soppressione dei mendicanti.

Permettete dunque, o signori, che io domandi la vostra speciale attenzione sopra gli effetti che potrà produrre la soppressione parziale di qualche casa di mendicanti, i quali in questo modo verranno a moltiplicarsi assai più di prima, ed acquisteranno influenza ed importanza molto maggiore.

I mendicanti soppressi, secondo le dichiarazioni del guardasigilli, potranno raccogliersi in queste case, dove faranno vita comune; potranno raccogliersi in queste case, godendo della loro pensione, e fare in queste case la stessa vita che facevano nelle case soppresse; potranno anche andare a colletta, perchè non abbiamo leggi che proibiscano la colletta.

I cappuccini, i frati di San Tommaso potranno dunque continuare a far la stessa vita che fanno attualmente.

Ma di più, mentre questi mendicanti non possono ora ottenere nulla che per mezzo di collette, quelli che avranno appartenuto a case soppresse, avranno il diritto di succedere nelle loro famiglie, avranno precisamente quel diritto così grave cui accennavano gli onorevoli Brunet ed Arnulfo; voi avrete dunque dei cappuccini che succederanno nelle famiglie e di quelli che non succederanno. Naturalmente, il cappuccino che sarà ammesso dalla legge civile a succedere, ma che, per effetto dei propri voti non può ritenere e godere quelle sostanze, le lascerà a profitto di altri ordini religiosi. Si sa quale sia il vincolo di obbedienza e quale il sommo ossequio che professano i membri degli ordini religiosi verso il superiore. Quando un cittadino, vincolato spiritualmente ad un ordine religioso, succederà, evidentemente questa successione non si volgerà nè in favore del suo individuo nè in favore del paese in generale nè dei suoi parenti, succederà in favore di quell'ordine o di quell'impresa, o palese o segreta, che sarà più favorita dalle viste dei suoi superiori.

Persuadetevi dunque che, tuttavolta che avrete soppresso un convento di mendicanti, non avrete soppresso nulla; non avrete prodotta che questa conseguenza, cioè che i mendicanti, invece che prima non potevano succedere nelle famiglie, ora succederanno; mentrechè prima non avevano che il prodotto delle collette, ora avrà ogni individuo la pensione, a cui riconoscete aver egli diritto; di più tutto ciò che egli prenderà nella sua famiglia in concorrenza cogli altri successibili.

Vedete dunque che voi accrescete d'assai i vantaggi di questa posizione, e che non solo questa legge applicata nel senso che ci si propone non diminuirà per nulla il numero dei mendicanti, ma necessariamente lo dovrà estendere.

Ai mendicanti non farete che prendere le case che occupano; ma colle pensioni che date ai singoli frati, essi troveranno ad affittare altre case non meno comode, con tutti quegli altri vantaggi che avranno, godendo ampiamente dei diritti dei cittadini.

A cagion d'esempio: nel territorio di Torino vi sono due case di cappuccini. Suppongo che di queste due case se ne sopprima una, quella del Monte, come accennava l'onorevole deputato Mellana; rimarrà la casa della Madonna di Campagna, la quale sicuramente continuerà a fare come pel passato,

i cui membri continueranno a far collette ed a predicare come sanno, spandendo le massime della troppo comoda morale del Liguori.

Ma i cappuccini del Monte cesseranno? Toveranno facilmente, colle pensioni che loro si daranno, a prendere ad affitto qualche bella villa sullo stesso colle, e quindi continueranno ad avere la stessa pia clientela. Potranno portare il loro abito, potranno andare in giro, potranno conservare quel credito di cui godono presso molti devoti; ma di più accumuleranno ancora le fortune dei privati, succedendo nelle famiglie, e disporranno di queste ricchezze nel modo che piacerà al padre generale od al cardinale protettore, residente in Roma.

Ciò che ho detto sin qui dei mendicanti si applica anche agli altri ordini con una infinita varietà di conseguenze che tutte possono essere di gran danno pel paese.

Voi concederete il diritto di succedere, di possedere, di acquistare a molti cittadini i quali, per effetto di intime obbligazioni, che voi non ignorate, dovranno necessariamente disporre di grandi capitali nei modi che loro saranno imposti da superiori residenti fuori dello Stato.

Io bramo che la Camera mediti bene sugli effetti di queste incoerenze, le quali possono essere sorgenti di innumerevoli ed irreparabili danni. Ma io non terminerò senza ricordarvi di nuovo la necessità di proclamare altamente il principio della giustizia, il solo che ci deve servir di guida. Io credo che l'immensa maggioranza della Camera sarà concorde su questo punto. Noi non dobbiamo soffrire che alcuni conventi siano soppressi solo per prendere ciò che posseggono. Se questi fossero utili al paese, noi li conserveremmo, sebbene ci dovessero costare qualche cosa; se per contro sono inutili o nocivi, li dobbiamo sopprimere, ancorchè ne venisse un carico, anzichè un profitto alle finanze. Noi non possiamo uscire da questo dilemma. Sia che questa soppressione si faccia istantaneamente, sia che si operi gradatamente, essa non può essere retta che dal principio della giustizia.

Sancite dunque questo principio: fate che qualunque sia l'opinione che venga a prevalere sul banco del Ministero, quella conforme alla giustizia abbia stabile e costante esecuzione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare.

**DI REVEL.** Io intendo di chiedere una semplice spiegazione che credo desideri tutta la Camera, per sapere precisamente ciò che si vota.

È detto sotto la lettera B che sono eccettuate quelle fra le comunità degli ordini e delle corporazioni « precipuamente destinate od alla educazione ed istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi. » Nel primitivo progetto del Ministero era detto che « sono precipuamente destinate od all'educazione ed all'istruzione pubblica, od alla predicazione od assistenza degli infermi. » Come può ben vedere la Camera, la semplice sostituzione di un *ed* ad un *od* cambia naturalmente la portata della legge. Se tale è l'intenzione del Ministero, io non ho che dire, ma intanto credo necessario che la cosa sia ben chiarita, tanto più che nella relazione della Commissione non si fa alcun cenno di codesto cambiamento. Come ben vede la Camera, ove stesse l'attuale dizione, l'eccezione non sarebbe che in favore di quelle comunità destinate od alla educazione ed istruzione pubblica od alla predicazione ed assistenza degli infermi; cosicchè, onde sieno conservate le comunità della seconda categoria, conviene che uniscano le due condizioni, cioè che sieno principalmente destinate alla predicazione ed assistenza degli infermi, di modo che un ordine che fosse unicamente destinato all'assi-



stenza degli infermi, se ad un tempo non è destinato alla predicazione o viceversa, sarebbe soppresso.

Credo che questo sia il senso letterale, grammaticale di questa parte dell'articolo come sta ora scritto. Se tale è l'intenzione del Ministero e della Camera, credo che coloro che votano in favore del progetto debbano saperlo, sebbene per me non me ne possa calere, avendo l'intenzione di votare contro la legge.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Credo veramente che la Commissione non abbia inteso di portare una modificazione a questa disposizione; forse è un errore materiale. Il Ministero crede che si debba scrivere *od alla predicazione od all'assistenza degli infermi*; infatti ho sempre parlato in questo senso.

**CADORNA C**, relatore. Ha giustamente avvertito l'onorevole preopinante che nella sua relazione la Commissione non ha detto nulla di questa variazione. E realmente non poteva parlarne perchè non è una variazione che la Commissione abbia voluto introdurre, ma sibbene un errore di stampa che è fuggito alle correzioni; e però la Commissione non oppone difficoltà a che venga corretto.

**BRUNET**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Vuole proporre qualche emendamento?

**BRUNET**. Intendo rispondere al signor ministro circa alla interpretazione data alle osservazioni da me esposte.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

**BRUNET**. Il signor ministro ha osservato come col decreto reale accennato nell'articolo in discussione non s'intendeva dare i diritti civili ad un frate piuttosto che ad un altro, ma che si trattava di ridonare i diritti civili ad alcune corporazioni o comunità religiose da designarsi.

Io non credo di aver detto che si trattasse di ridurre i diritti civili a questo più che a quell'altro individuo, ma ho accennato alla soppressione di comunità religiose, sì e come si scorge nel progetto di legge.

Io ho manifestato la mia opinione, la quale in poche parole è la seguente.

Trattandosi di una disposizione la quale avrà la forza di ridonare i diritti civili ad alcune comunità religiose, ossia ai frati che a questi appartengono, i quali sono privi di questi diritti a termini dell'articolo 714 del Codice civile, tale disposizione, a termini dello Statuto, come anche secondo le massime ordinarie del diritto, deve essere appoggiata ad una legge e non ad un semplice decreto.

Io ho fiducia nel Ministero, persuaso come sono che ha fatto quanto concedevano le circostanze per ottenerla compiuta. Io darò il mio voto alla legge; ma non posso a meno di manifestare una opinione contraria a che un decreto reale possa sopprimere o no questa o quest'altra comunità religiosa, mentre da questa disposizione dipende l'esercizio o no di importanti diritti civili.

Una sola circostanza può rendere ammissibile e regolare questa soppressione col mezzo di un decreto reale, quando cioè con questa legge stessa fossero soppressi gli articoli 714, 715 e 716 del Codice civile.

Il deputato Valerio ha proposto all'articolo secondo un emendamento tendente ad ottenere questo scopo.

L'adozione di questo sarà il solo mezzo di rendere conforme alle prescrizioni del diritto costituzionale il decreto reale. Mentre i diritti civili essendo così ridonati a tutti i membri delle corporazioni religiose, sopresse o no, il decreto reale avrebbe la parte esecutiva.

In questo modo cesserebbe l'incongruenza di una legge civile e politica, la quale nega i suoi effetti, la sua efficacia ad

un cittadino, unicamente perchè si assoggettò ad un vincolo religioso affatto dipendente dalle autorità spirituali, e al quale l'autorità e le leggi civili e politiche debbono rimanere estranee affatto.

**PRESIDENTE**. Quando si verrà alla discussione dell'articolo 2 allora dirà i motivi per cui crede che sia accettabile l'emendamento proposto dal deputato Valerio, ma mi sembra che attualmente non sia il caso d'intralcicare una discussione con l'altra.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la terza parte dell'articolo 1: « b) Quelle fra le comunità degli ordini e delle corporazioni precipuamente destinate od all'educazione ed istruzione pubblica, od alla predicazione od assistenza degli infermi, che saranno nominativamente designate in un apposito elenco approvato con decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge. »

(La Camera approva.)

Ora si procederà alla votazione in complesso sull'intero articolo. Dieci deputati propongono la votazione per appello nominale.

Essi sono: Debenedetti, Vicari, Rezzasco, Ara, Cadorna Raffaele, Bezzi, Niccolini, Solaroli, Gilardini e Michelini G. B.

Dietro questa proposta si procederà alla votazione complessiva del primo articolo per appello nominale. (*Rumori*)

*Voci.* Molti sono già esciti.

*Altre voci.* Siamo ancora in numero.

**DESPINE**. A lunedì. (*Rumori*)

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Si avverta che sono dodici giorni che si discute intorno a questo progetto. Io supplico la Camera a voler procedere alla votazione dell'articolo in questa tornata.

**GALVAGNO**. Io pregherei quelli che hanno fatto la proposta della votazione per appello nominale a riservarla al fine dell'intero progetto di legge.

*Voci.* Non si può. (*Rumori*)

**GALVAGNO**. Si è fatto così altre volte.

**DAZIANI**. Ma non si può.

**GALVAGNO**. Ripeto che si è fatto altre volte.

**VALERIO**. Chi vuole l'appello nominale evidentemente lo domanda onde ottenere un'enunciazione completa e genuina dei voti individuali dei deputati. Ora credo si debba tener conto del desiderio che si è manifestato dagli onorevoli deputati della destra, che anche quelli che si sono assentati possano dare il loro voto. Per conseguenza stimo possa accettarsi la proposta fatta dall'onorevole Galvagno, e così, se lo consentono i dieci che hanno firmato quella domanda, protrarsi la votazione per appello nominale sopra l'ultimo articolo, coll'intelligenza che sia in quello compreso il voto individuale di ciascuno sul complesso della legge. Questo è stato fatto altra volta.

**PRESIDENTE**. Allora prego qualcuno dei dieci deputati sottoscritti a dire se accettano questa proposizione.

**BEZZI**. L'accettiamo.

**PRESIDENTE**. Metto pertanto ai voti l'intero articolo 1 come venne già partitamente adottato.

(La Camera approva.)

#### MOZIONE PER UNA SEDUTA STRAORDINARIA.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Tra le varie leggi che vi furono presentate ve ne sono due (d'una delle quali già è fatta la rela-

zione), la cui discussione preme moltissimo, e che non possono soffrire dilazione, cioè quella relativa all'approvazione della tariffa dei diritti giudiziari, e l'altra che è diretta a sopprimere il regio consolato per il primo aprile prossimo venturo.

Io debbo far presente alla Camera che, ove si ritardasse maggiormente l'approvazione di questi due progetti di legge, il Codice di procedura civile, che deve andare in esecuzione col primo aprile, non potrebbe più, perchè vi è una disposizione nella legge che approva il Codice, la quale prescrive che non si possa mettere in esecuzione se non è anche approvata la tariffa dei nuovi diritti giudiziari.

Io non chiederò che la Camera sospenda la presente discussione, chè non sarebbe nè utile, nè conveniente di venire ad intralciare così una discussione di tanta importanza, ma la prego almeno di fissare in un giorno della prossima settimana una seduta straordinaria alla sera per discutere quei progetti di legge, perchè così si potranno ancora presentare al Senato prima che il tempo utile ci venga meno.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata la proposta del signor ministro per una tornata straordinaria in cui poter discutere i due progetti accennati.

(La Camera assente.)

**COMUNICAZIONE DEL GOVERNO RELATIVA AI FUNERALI PER LE REGINE MARIA TERESA E MARIA ADELAIDE.**

**PRESIDENTE.** Con suo dispaccio che mi giunge in questo punto, il signor ministro dell'interno dà comunicazione alla Camera che nella chiesa metropolitana il giorno 27 corrente mese avrà luogo un solenne funerale per S. M. la regina Maria Teresa, ed il giorno 3 del prossimo marzo uno per S. M. la regina Maria Adelaide. Invita i signori deputati ad assistere a questi funebri riti.

I signori deputati saranno avvertiti particolarmente dell'ora in cui avranno luogo questi funerali e del posto speciale a loro riservato.

La seduta è levata alle ore 5 3/4

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della discussione sul progetto di legge per soppressione di corporazioni religiose.